SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- 1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Ministero della salute:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Situazione del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2006.

07A06539

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. **97.**

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'università e della ricerca, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, e 117, commi secondo, lettera *g)*, e sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'articolo 2, comma 137, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normati nell'Adunanza del 2 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per l'attuazione del programma di Governo;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Organi collegiali ed altri organismi del Ministero dell'università e della ricerca istituiti con atti normativi

1. Con il presente regolamento sono individuati, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i seguenti organi collegiali ed altri organismi, previsti da leggi o regolamenti, operanti nell'ambito di attività del Ministero dell'università e della ricerca:

a) la Commissione di monitoraggio del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998, n. 305;

b) il Comitato per la valutazione delle richieste di ammissione agli interventi di sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

c) la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CSNA), istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

d) il Comitato nazionale per la valutazione del sistma universitario (CNVSU), di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

e) il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

f) il Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

g) la Commissione incaricata di esaminare i progetti di recupero, ristrutturazione e nuove costruzioni di immobili destinati ad alloggi e residenze universitarie, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338;

h) il Comitato tecnico-scientifico per la diffusione della cultura scientifica, di cui all'articolo 2-*quater*, della legge 28 marzo 1991, n. 113;

i) la Commissione tecnico-consultiva di esperti per la formulazione del parere vincolante in materia di idoneità degli istituti per la istituzione e attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, n. 509;

l) l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

m) la Commissione nazionale per la predisposizione dei quesiti per la prova scritta degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445;

n) la Commissione per la predisposizione dei quesiti per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537;

o) la Commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle Scuole superiori per mediatori linguistici, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38;

p) la Commissione nazionale con il compito di predisporre un archivio nazionale con almeno cinquemila quesiti a risposta multipla per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, di

cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 febbraio 2003, n. 99;

q) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 2.

Riduzione delle spese di funzionamento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva per i compensi e per il funzionamento degli organi collegiali, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è ridotta a decorrere dall'anno 2007 nella misura del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore dello stesso decreto-legge ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulati, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, i compensi, i gettoni di presenza e le spese di missione previsti per i componenti degli organismi medesimi, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Art. 3.

Pari opportunità tra donne e uomini

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 4.

Durata e relazione di fine mandato

1. Gli organismi di cui al presente decreto hanno durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. I componenti degli organismi restano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli stessi e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata degli organismi, ai sensi del comma 4.

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento i componenti degli organismi di cui all'articolo 1 restano in carica fino alla scadenza del loro mandato, se inferiore a tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, gli organismi di cui all'articolo 1 presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'università e della ricerca, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità degli organismi medesimi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MUSSI, *Ministro dell'università e della ricerca*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

SANTAGATA, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione stabilisce, al comma secondo, lettera *g)* ed al comma sesto che lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

(omissis);

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

(omissis),

e che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni.».

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153, è il seguente:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi).* — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

— Il testo dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2006, n. 164, è il seguente:

«8. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».

— Il testo del comma 137 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2006, n. 230, è il seguente:

«137. Al comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni". Al comma 8-*bis* del medesimo art. 1 del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, le parole: ", il Ministero dell'università e della ricerca" sono soppresse.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si vedano la nota alle premesse.

— Il testo del comma 2, dell'art. 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998, n. 305 (Regolamento recante disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) e del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.A.), è il seguente:

«2. Per il monitoraggio del PRORA, per la formulazione di osservazioni e proposte per gli aggiornamenti del medesimo, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica istituisce con proprio decreto un'apposita commissione, composta da tre membri designati rispettivamente dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tra i dirigenti delle amministrazioni o tra esperti, da uno designato dalle associazioni delle industrie del settore aerospaziale, dal presidente del CIRA o da un suo delegato, dal direttore

generale del competente Dipartimento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica o da un suo delegato, nonché da due esperti di nomina del Ministro medesimo, uno dei quali con funzioni di presidente. A parità di voti prevale il voto del presidente. Il decreto di cui al presente comma determina i compensi dei componenti la commissione, il cui onere è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 2.».

— Il testo del comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori), è il seguente:

«22. Nelle procedure valutative e negoziali il MURST, nel quadro del programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ove adottato, ammette agli interventi di sostegno di cui al presente titolo la richiesta dei soggetti di cui all'art. 2 previo parere, sulla validità tecnico-scientifica, sulle ricadute economico-finanziarie, sugli strumenti e sulle misure dell'agevolazione, di un apposito comitato. Il comitato è costituito da un presidente e da dieci esperti, scelti tra personalità di alta qualificazione o di comprovata competenza professionale in materia di applicazione della ricerca industriale. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'ambiente e delle politiche agricole designano ciascuno un proprio rappresentante.».

— Il testo del comma 3 dell'art. 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), recita:

«3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide è autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998 e a lire 42 miliardi per il 1999. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alle Commissioni parlamentari competenti del conto economico consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti. Le commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati il soggetto o i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, nonché i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalità di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma. Alla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate la legge 10 giugno 1985, n. 284 e la legge 27 novembre 1991, n. 380.».

— Il testo dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scentifica e tecnologica), è il seguente:

«Art. 2 *(Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario).* — 1. È istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralità di settori metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicità degli atti. Il Comitato:

a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attività delle università previa consultazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove costituito;

b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;

c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente;

d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche, approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riferimento alla qualità delle attività universitarie, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale, nonché della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore;

e) predispone annualmente una relazione sulle attività di valutazione svolte;

f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio 1999, n. 229;

g) svolge, su richiesta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte presentati dalle medesime.

2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui all'art. 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, un'ulteriore quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti dell'attività di valutazione di cui all'art. 1 e al presente articolo.

3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è soppresso l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle attività del Comitato, è integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1º gennaio 1999.

4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».

— Il testo degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 3 *(Comitati di esperti per la politica della ricerca).* — 1. Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonché da non più di 9 membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinate la durata del mandato e le norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato.

2. Le indennità spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affida ai membri del comitato o al comitato nella sua collegialità compiti di consulenza e di studio concernenti la politica e lo stato della ricerca, nazionale e internazionale.

4. Il CEPR, nell'esercizio delle sue funzioni, può corrispondere con tutte le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere notizie e informazioni, nonché può chiedere collaborazione per specifiche attività. Le amministrazioni dello Stato possono a loro volta avvalersi del CEPR per pareri su programmi e attività di ricerca di propria competenza.

5. Il CEPR si avvale della segreteria di cui all'art. 2, comma 3.».

«Art. 5 *(Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca).* — 1. È istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non più di 7 membri, anche

stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:

a) svolge attività per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della ricerca;

b) determina i criteri generali per le attività dì valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione;

c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attività di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati;

d) predispone rapporti periodici sulle attività svolte e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE;

e) determina criteri e modalità per la costituzione, da parte di enti di ricerca e dell'ASI, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono nominati i componenti del comitato e ne è determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.

3. ...

4. Le indennità spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.

5. ...

6. Le competenze di indirizzo e di promozione del comitato non possono essere delegate ad altri soggetti. Il comitato si avvale della segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto e può ricorrere, limitatamente a specifici adempimenti strumentali, a società od enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di appalti di servizi.».

— Il testo del comma 5 dell'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 2000, n. 274, è il seguente:

«5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal funzionamento della commissione è determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalità previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalità di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate le scadenze previste nei progetti presentati per il cofinanziamento e l'assegnazione dei finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva.».

— Il testo dell'art. 2-*quater* della legge 28 marzo 1991, n. 113 (Iniziative per la diffusione della cultura scientifica), è il seguente:

«Art. 2-*quater*. — 1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito, con decreto del Ministro, un comitato tecnico-scientifico.

2. Il comitato, presieduto dal Ministro, è formato da cinque componenti nominati dal Ministro stesso, da un rappresentante della Conferenza dei rettori, da un rappresentante dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, esperti nella diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento all'editoria, alla comunicazione e alla didattica. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento per le attività previste dalla presente legge, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta.

3. L'istituzione e il funzionamento del comitato non comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato».

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, n. 509 (Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1999, n. 37, è il seguente:

«Art. 3 *(Commissione tecnico-consultiva)*. — 1. Con decreto del Ministro è costituita una commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere vincolante in ordine alla idoneità degli istituti per la istituzione e attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia.

2. La commissione è composta da non più di sedici membri scientificamente qualificati nel settore della psicoterapia: di essi cinque sono scelti dal Ministro tra esperti di specifica e comprovata qualificazione scientifica nel settore stesso; cinque tra una rosa di dieci nominativi designati dal Consiglio universitario nazionale tra docenti universitari afferenti alle aree di cui all'art. 8, comma 3; sei tra due rose di cinque nominativi indicati rispettivamente dal Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi e dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato il presidente.

3. La commissione dura in carica tre anni ed i singoli componenti possono essere confermati una sola volta.

4. Ai lavori della commissione partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del Ministero ed uno del Ministero della sanità, scelti tra il personale in servizio con qualifica non inferiore a dirigente, un rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi e un rappresentante della Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

5. All'atto dell'insediamento la commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicizzazione delle decisioni e delle valutazioni.

6. La commissione può organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e può procedere ad audizioni anche su richiesta degli istituti istanti. A tal fine si avvale di una segreteria tecnica, costituita con il decreto di cui al comma 1.

7. Su proposta del presidente ovvero di due terzi dei componenti, ai lavori della commissione possono partecipare, in relazione a specifiche questioni ed argomenti da trattare, qualificati esperti di volta in volta nominati dal presidente.

8. L'incarico di membro della commissione è incompatibile con quello di componente di organi di direzione amministrativa, consultiva, di controllo e didattica degli istituti che abbiano prodotto istanza ai sensi dell'art. 2. I membri della commissione stessa non possono avere comunque cointeressenze negli istituti. È consentita l'assunzione di incarichi di docenza presso gli istituti stessi, fatto salvo l'obbligo da parte del componente la commissione di informarne il presidente, di astenersi dai lavori istruttori concernenti l'esame dell'istanza prodotta dall'istituto presso il quale sono stati svolti gli incarichi stessi e di astensione dalle votazioni.

9. Ai componenti la commissione, oltre al trattamento di missione ove competa, è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze della commissione stessa, nella misura stabilita dal decreto interministeriale di cui all'art. 13, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.».

— Il testo dell'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE

e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1999, n. 250, supplemento ordinario (Titolo così corretto con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 2000, n. 44) è il seguente:

«Art. 43. — 1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è istituito l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Ai fini della determinazione dei requisiti di idoneità della rete formativa si tiene conto:

a) dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di accesso alla lettura professionale nazionale e internazionale;

b) di un numero e di una varietà di procedure pratiche sufficienti per un addestramento completo alla professione;

c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione;

d) delle coesistenze di specialità affini e di servizi che permettono un approccio formativo multidisciplinare;

e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualità delle prestazioni professionali;

f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e medici in formazione specialistica di cui all'art. 38, comma 1.

2. L'accreditamento delle singole strutture è disposto, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma 1, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. L'Osservatorio nazionale è composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) tre rappresentanti del Ministero della sanità;

c) tre presidi della facoltà di medicina e chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei rettori;

d) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione con modalità definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Fino alla data dell'elezione dei rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte dell'Osservatorio tre medici in formazione specialistica nominati, su designazione delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno per ciascuna delle tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di specializzazione.

4. Il presidente dell'Osservatorio è nominato d'intesa fra il Ministro della sanità ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. L'Osservatorio propone ai Ministri della sanità e dell'università, ricerca scientifica e tecnologica le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto previsto al comma 1.».

— Il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445 (Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2001, n. 299, è il seguente:

«Art. 4 *(Prova scritta).* — 1. La commissione nazionale per la prova scritta è nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rimane in carica tre anni ed è composta, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 57, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da otto membri iscritti da non meno di dieci anni nell'albo dei medici chirurghi, di cui:

a) due professori ordinari, anche fuori ruolo, di cui uno scelto da una rosa di nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto da una rosa proposta dalla conferenza dei rettori delle università italiane su indicazioni della conferenza dei presidi della facoltà di medicina;

b) due professori associati confermati, anche fuori ruolo, di cui uno scelto da una rosa di nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto da una rosa proposta dalla conferenza dei rettori delle università italiane su indicazione della conferenza dei presidi della facoltà di medicina;

c) quattro medici chirurghi designati dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

2. Il presidente della commissione è nominato con il decreto di cui al comma 1 tra i componenti di cui al comma 1, lettera *a)*. La commissione delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

3. La prova scritta tiene conto degli obiettivi formativi qualificanti previsti dalla classe di laurea 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001 e si svolge due volte l'anno; essa è suddivisa in due parti dirette rispettivamente a valutare:

a) le conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale, con particolare riguardo ai meccanismi fisiopatologici e alle conoscenze riguardanti la clinica, la prevenzione e la terapia;

b) le capacità del candidato nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica e nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica. La prova include anche una serie di domande riguardanti problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia, e delle relative specialità, della pediatria, dell'ostetricia e ginecologia, della diagnostica di laboratorio e strumentale, e della sanità pubblica.

4. La commissione predispone almeno cinquemila quesiti a risposta multipla, per il 50 per cento relativi agli argomenti di cui al comma 3, lettera *a)*, e per il 50 per cento relativi agli argomenti di cui al comma 3, lettera *b)*, prevedendo cinque possibili risposte, di cui una sola esatta, individuata dalla commissione stessa. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicità almeno sessanta giorni prima della data fissata per la prova scritta. Da questo archivio vengono estratti, con procedura automatizzata che garantisca la totale segretezza della prova, novanta quesiti per ciascuna parte della prova stessa, ripartiti tra le materie di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 3.

Il Ministero provvede alla riproduzione e alla distribuzione ai singoli atenei, sedi delle prove d'esame, mediante l'utilizzo di mezzi informatizzati che garantiscano la totale segretezza del contenuto delle prove. Con decreto del dirigente responsabile del servizio competente, sentita l'autorità per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche per la trasmissione dei quesiti ai singoli atenei.

5. Le due parti della prova d'esame si svolgono in sequenza in un'unica giornata. Ciascuna delle due parti, consiste nella soluzione dei novanta quesiti a risposta multipla estratti dall'archivio come previsto al comma 4.

6. Ciascuna prova scritta si svolge contemporaneamente nelle diverse sedi individuate ai sensi dell'art. 3, con contenuto identico in tutto il territorio nazionale.

7. Dall'inizio di ciascuna parte della prova i candidati hanno a disposizione 150 minuti primi. La correzione avviene in forma anonima mediante lettura elettronica degli elaborati. La valutazione della prova scritta consistente in quesiti a risposta multipla determina l'attribuzione di un punteggio di più 1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e meno 0,25 per ogni risposta errata.

8. Per lo svolgimento delle prove di esame di Stato, nonché per la correzione degli elaborati, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi di consorzi interuniversitari che assicurino strutture tecnico-strumentali atte a garantire la tempestività di consegna dei quesiti agli atenei, la totale segretezza del contenuto delle prove e l'anonimato dei candidati in sede di correzione degli elaborati.

9. La prova si intende superata se il candidato consegue almeno 60 punti in ciascuna delle due parti di essa.

10. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono comunicare tra loro né con estranei, né possono consultare alcun

testo, pena l'esclusione dall'esame. È altresì vietata l'introduzione nell'aula di esame di telefoni portatili e di altri strumenti di comunicazione.

11. L'archivio di cui al comma 4 viene annualmente revisionato ed incrementato con ulteriori 400 quesiti.».

— Il testo del comma 3 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537 (Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2000, n. 24, è il seguente:

«3. — Per la predisposizione dei quesiti è nominata, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, una apposita commissione di nove esperti. La commissione predispone tre elaborati costituiti da cinquanta quesiti ciascuno, volti a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche nelle materie di cui al comma 2, nonché le capacità logiche dei candidati. I tre elaborati sono segreti e ne è vietata la divulgazione. I tre elaborati appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati al responsabile del procedimento presso il Ministero. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi.».

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38 (Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera *a)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 2002, n. 69, è il seguente:

«Art. 3 *(Commissione tecnico-consultiva)*. — 1. Con decreto del Ministro è costituita una commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine all'istanza di riconoscimento delle scuole ai sensi del presente regolamento.

2. La commissione è composta da:

a) quattro docenti scelti dal Ministro in una rosa di otto professori universitari designati dal Consiglio universitario nazionale, inquadrati nei settori scientifico-disciplinari di riferimento per le attività formative caratterizzanti individuate nel prospetto allegato n. 3, di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

b) quattro esperti designati, in ragione rispettivamente di due per ciascuna, dall'Associazione italiana traduttori e interpreti e dall'Associazione internazionale interpreti di conferenza;

c) un esperto in valutazione e programmazione designato dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

3. Ai lavori della commissione partecipa, con voto consultivo, il dirigente del competente ufficio dei servizio, responsabile del procedimento. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato il presidente, il cui voto prevale in caso di votazioni con esito di parità.

4. La commissione dura in carica tre anni. I singoli componenti possono essere confermati una sola volta.

5. All'atto dell'insediamento la commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicizzazione delle decisioni e delle valutazioni.

6. La commissione può organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e può procedere ad audizioni anche su richiesta dei soggetti istanti. A tal fine si avvale di una segreteria tecnica, costituita con provvedimento del direttore generale del servizio.

7. Su delibera della commissione, in relazione a questioni ed argomenti specifici, possono partecipare ai lavori della stessa, senza diritto di voto, esperti qualificati convocati di volta in volta dal presidente.

8. L'incarico di membro della commissione è incompatibile con quello di componente di organi di direzione, gestione, consultivi, di controllo e didattici dei soggetti gestori delle scuole che abbiano prodotto istanza ai sensi dell'art. 2. I membri della commissione stessa non possono avere comunque cointeressenze nelle scuole, né avere presso le stesse incarichi di insegnamento in atto.

9. Ai componenti la commissione, oltre al trattamento di missione ove competa, è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze della commissione stessa, nella misura stabilita dal decreto interministeriale di cui all'art. 13, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.».

— Il testo del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 febbraio 2003, n. 99 (Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2003, n. 103 (Il predetto decreto è stato sostituito dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 marzo 2006, n. 172, che all'art. 4, comma 2, ripropone la medesima disposizione) è il seguente:

«2. Per la predisposizione dei quesiti è nominata una apposita commissione di esperti individuati dal Ministero, sentito il CUN e il CNSU, tra i professori di ruolo e/o i ricercatori di ruolo delle università. La commissione predispone un archivio nazionale, entro il 31 dicembre 2005, con almeno cinquemila quesiti sugli argomenti di cui al comma 1, suddivisi in due distinti gruppi, rispettivamente di carattere generale e speciale, e provvede ad aggiornarli annualmente, sempre che motivi di necessità non inducano a revisioni anticipate. Il MIUR cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicità entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. Entro la medesima data è reso pubblico ogni anno l'archivio aggiornato.».

— Il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 1 *(Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici)*. — 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione *ex ante* di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;

b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;

c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.

5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di

cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'àmbito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».

Note all'art. 2:

— Il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (legge finanziaria 2006), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario è il seguente:

«58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».

— Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si vedano le note alle premesse.

07G0111

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 giugno 2007, n. **98**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209, concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ed in particolare il comma 5, con il quale si rinvia ad un decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, recante la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria;

Visto l'articolo 2 del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, concernente la competenza degli uffici preposti a ricevere l'istanza di interpello;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 ed, in particolare, l'articolo 25, comma 2, secondo il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonché le funzioni in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 febbraio 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-4775 del 22 marzo 2007;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Per i tributi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'istanza di interpello è presentata, in materia di giochi, all'Ufficio regionale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, fatta eccezione per coloro i quali abbiano conseguito nel precedente anno solare un volume di raccolta delle giocate non inferiore a 500.000,00 euro, i quali sono tenuti a presentare la predetta istanza alla Direzione per i giochi; per i tributi in materia di tabacchi lavorati l'istanza di interpello è presentata alla Direzione per le accise, fatta eccezione per i casi di verbalizzazione per contrabbando da parte della polizia giudiziaria, per i quali l'istanza è presentata all'Ufficio regionale competente per territorio in relazione al luogo in cui è stato commesso l'illecito».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 8 giugno 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 142

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del comma 5 dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2000, n. 177, è il seguente:

«5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209 (Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'art. 11, comma 5, della legge n. 212 del 2000), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 2001, n. 128, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Competenza degli uffici).* — 1. L'istanza di interpello è presentata alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.

2. In deroga alla disposizione del comma 1, le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, nonché i contribuenti che hanno conseguito nel precedente periodo d'imposta ricavi per un ammontare superiore a 500 miliardi di lire, presentano l'istanza di interpello alla Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle entrate.

3. Per i tributi la cui gestione è attribuita all'Agenzia del territorio, l'istanza di interpello è presentata alla Direzione compartimentale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello.

4. Per i tributi di competenza dell'Agenzia delle dogane, l'istanza di interpello è presentata alla Direzione compartimentale territorialmente competente oer la soluzione del caso particolare.

4-bis. Per i tributi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'istanza di interpello è presentata, in materia di giochi, all'Ufficio regionale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, fatta eccezione per coloro i quali abbiano conseguito nel precedente anno solare un volume di raccolta delle giocate non inferiore a 500.000,00 euro, i quali sono tenuti a presentare la predetta istanza alla Direzione per i giochi; per i tributi in materia di tabacchi lavorati l'istanza di interpello è presentata alla Direzione per le accise, fatta eccezione per i casi di verbalizzazione per contrabbando da parte della polizia giudiziaria, per i quali l'istanza è presentata all'Ufficio regionale competente per territorio in relazione al luogo in cui è stato commesso l'illecito.».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2003, n. 161, è il seguente:

«Art. 1 *(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).* — 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (omissis);

b) alla lettera *b)*, in fine, dopo la parola: "ordinamento", sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato;"».

— Il testo dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, è il seguente:

«2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonché in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2 del decreto n. 209 del 2001, si vedano le note alle premesse.

07G0112

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Torretta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 28 novembre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 1° dicembre 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Torretta (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2007, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della Regione siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Torretta (Palermo), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 8, foglio n. 153

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torretta (Palermo) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 novembre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 1° dicembre 2005, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa del grave degrado in cui ha versato per tanto tempo il territorio e della indotta disaffezione della popolazione verso la vita democratica e le istituzioni, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Infatti, come rilevato dal prefetto di Palermo con relazione del 24 aprile 2007, nonostante il notevole impegno profuso dall'organo commissariale per il recupero del prestigio e della credibiità dell'istituzione comunale, le attività istituzionali dell'ente civico continuano a riflettersi in un contesto socio-economico di riferimento ancora fortemente influenzato dalla permanenza di negativi condizionamenti e dall'osservanza di retrivi codici comportamentali, riconducibili all'ancora tangibile presenza della criminalità organizzata, che opera tradizionalmente nel territorio di Torretta ed in quello dei comuni limitrofi attraverso esponenti di rilievo delle cosche locali.

Sulla base di elementi informativi acquisiti dalle forze dell'ordine nel corso di recenti indagini è, infatti, emersa in modo inequivocabile la perdurante pericolosità e l'elevato spessore criminale di una delle più note famiglie locali che, in particolare dopo alcuni arresti recentemente avvenuti, potrebbe aver assunto un ruolo di primissimo piano nell'attuale organigramma mafioso.

In particolare si è reso evidente come, pur a fronte delle indiscutibili lesioni inferte dalla Magistratura e dalle Forze di Polizia al sodalizio criminale di Torretta, permangono ancora taluni difetti cognitivi, sulla rigida compartimentazione delle strutture mafiose ed è, pertanto, altamente probabile che altri esponenti non ancora individuati siano in atto concretamente attivi ed in grado di incidere in modo significativo sulle condizioni della sicurezza pubblica nel territorio di riferimento.

Concreti segnali d'interferenza della criminalità organizzata, in pregiudizio dell'amministrazione comunale, sono stati infatti recentemente accertati nel settore urbanistico, con specifico riferimento all'attività di gestione dei piani di lottizzazione dei terreni appartenenti a privati cittadini, in relazione ai quali è stato registrato il frequente *sub* ingresso di soggetti collegati alle cosche, che intravedono prospettive di rilevanti profitti

Il contesto socio-ambientale in cui si è finora esplicata l'attività di gestione svolta dall'organo di amministrazione straordinaria è, peraltro, contrassegnato anche da una generalizzata condizione di degrado, acuita dalle gravi condizioni finanziarie in cui versa l'ente, dalla disaffezione e da una sostanziale indifferenza della popolazione nei confronti dell'istituzione civica, frutto di una diffusa pregressa arbitrarietà nella gestione amministrativa, caratterizzata in passato da irregolarità ed incongruenze.

Talune importanti iniziative avviate dalla Commissione, non risultano peraltro al momento compiutamente realizzate rendendosi, pertanto, necessario, tenuto conto delle possibili ingerenze da parte di ambienti controindicati, il loro completamento a cura dello stesso organo straordinario.

Risultano, in particolare, avviate le procedure amministrative volte a consentire l'effettivo utilizzo di beni confiscati alla mafia, i quali, seppur da tempo assegnati all'ente civico a cura dell'Agenzia del demanio, sono stati a lungo mantenuti in stato di totale abbandono.

Per meglio qualificare l'azione amministrativa e ricondurla nell'ambito della rigorosa osservanza dei principi di efficacia, di efficienza e dì legalità, è stato deliberato dalla Commissione straordinaria l'avvio di un piano di interventi, già in parte attuato ma che necessita di essere portato a termine, che prevede la realizzazione di attività formative concernenti i vari aspetti dell'amministrazione e l'istituzione di controlli interni per un costante monitoraggio del comune sotto il profilo della regolarità, correttezza ed economicità dell'azione amministrativa.

Sono stati, inoltre, ottenuti dei finanziamenti ed in parte realizzati i lavori di messa in sicurezza delle sorgenti dalle quali si prevede di attingere acqua per assicurare l'approvvigionamento idrico.

Ciò stante, appare indispensabile portare a compimento le procedure ed i piani d'intervento già avviati, assunti nell'ambito di una complessiva strategia di affermazione della legalità, ed al contempo completare il programma delle opere pubbliche.

In tale prospettiva assume particolare rilievo la rinnovata possibilità di ottenere l'assegnazione di finanziamenti statali per spese di investimento, con la conseguente imprescindibile necessità che l'impiego di tali rilevanti risorse avvenga nella vigenza del regime di gestione straordinaria dell'ente.

Tenuto conto della tuttora persistente influenza della malavita locale e della necessità di continuare nell'opera di contrasto delle iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Torretta ed al fine di poter concretizzare tutti gli interventi strutturali intrapresi nel campo delle opere pubbliche e dei servizi, si rende necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista la citata relazione del prefetto di Palermo, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Torretta (Palermo) per il periodo di sei mesi.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A06531

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3602).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2006, con il quale è stato da ultimo prorogato, fino al 30 novembre 2007, lo stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano Grado;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del 17 novembre 2006 e n. 3556 del 21 dicembre 2006;

Vista la nota del 24 maggio 2007 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della Capitale della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina;

Visto l'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 maggio 2007, concernente l'autorizzazione all'attualizzazione dei contributi pluriennali in attuazione dell'art. 1, commi 511 e 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la nota n. 59390 del 12 giugno 2007 del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del 5 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3492 del 30 gennaio 2006 e n. 3552 del 17 novembre 2006, adottate per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto;

Vista la nota n. 1002 del 9 marzo 2007 del Presidente della regione Puglia commissario delegato per gli interventi straordinari ed urgenti conseguenti agli eventi atmosferici sopra citati, con cui viene richiesta un'ulteriore proroga dei poteri commissariali al fine di porre in essere tutti gli adempimenti correlati al definitivo rientro nell'ordinario;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2005, n. 3398 recante «Interventi per fronteggiare la situazione d'emergenza causata dall'attraversamento della città di Messina da parte dei mezzi pesanti»;

Vista la nota in data 15 maggio 2007, con la quale la regione Siciliana, considerato l'avvenuto completamento delle opere portuali di emergenza, ha rilasciato formale intesa sulla previsione del termine dell'incarico di commissario delegato del Prefetto di Messina alla data del 30 giugno 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3540 del 9 marzo 2006, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno»;

Vista la nota del 10 maggio 2007 della regione Abruzzo;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale è stato da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007, con il quale sono stati prorogati, fino al 30 giugno 2007, i poteri conferiti al Presidente della regione Campania rispettivamente dalle ordinanze di protezione civile n. 3500 del 23 febbraio 2006 e n. 3415 del 18 marzo 2005, cosi come modificata ed integrata dall'art. 6 dell'ordinanza n. 3506 del 23 marzo 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3484 del 22 dicembre 2005, recante «Disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3521 del 2 maggio 2006, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni diretti conseguenti all'evento franoso verificatosi nella frazione Pilastri del comune di Ischia»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3532 del 13 luglio 2006, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare il grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino»;

Visto l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24 maggio 2006, con il quale si è provveduto ad autorizzare il Presidente della regione Campania - Commissario delegato ad accorpare le strutture commissariali costituite ai sensi delle sopra menzionate ordinanze di protezione civile n. 3484/2005, n. 3521/2006 e 3532/2006;

Vista la nota del Presidente della regione Campania del 22 maggio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2007, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006 e n. 3576 del 29 marzo 2007;

Vista la nota del 22 maggio 2007 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 31 maggio 2007 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine od a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, possono essere refluiti all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito lagunare ed il cui progetto deve essere approvato ed autorizzato con decreto commissariale. Il decreto di autorizzazione commissariale sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nullaosta ed i pareri previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro messa in funzione.

2. In caso di realizzazione od individuazione, nell'ambito degli interventi di dragaggio, di strutture adibite allo stoccaggio provvisorio di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, il commissario delegato stabilisce il termine massimo del deposito provvisorio dei predetti materiali prima della loro messa a dimora definitiva nei limiti di vigenza dello stato di emergenza e senza limitazione di quantitativi, adottando le misure occorrenti ad evitare l'inquinamento ambientale.

3. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo «Se i progetti prevedono la realizzazione di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dall'attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita Conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di Conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del commissario delegato.».

4. Gli interventi disposti dal Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza sono attuati in deroga al piano di gestione relativo alle aree natura 2000 di cui alla direttiva comunitaria 92/43/CE.

Art. 2.

1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alle straordinarie esigenze connesse alle molteplici emergenze di cui in premessa, il medesimo dipartimento è autorizzato ad individuare personale delle amministrazioni dello Stato di cui avvalersi, che viene posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi del personale scolastico che viene posto in posizione di comando presso il predetto dipartimento, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3193 del 29 marzo 2002, ed in deroga all'art. 456, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. All'art. 22, comma 1, lettera *a)* e lettera *b)* e comma 3, lettera *a)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, dopo le parole «*in loco*» sono aggiunte le parole «previa autorizzazione del Capo del dipartimento».

Art. 3.

1. Le operazioni finanziarie previste dal decreto interministeriale del 23 maggio 2007, adottato in attuazione dell'art. 1, commi 511 e 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovranno essere perfezionate previa verifica e raffronto, anche con il coordinamento del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra una pluralità di offerte da parte dei potenziali soggetti finanziatori, al fine di individuare le migliori condizioni finanziarie espresse dal mercato per operazioni a tasso fisso con oneri di ammortamento per capitale ed interessi posti a carico del bilancio dello Stato.

2. Le operazioni di cui al comma precedente potranno essere perfezionate con la Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la Banca europea degli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, nonché con altri istituti finanziatori, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 45, comma 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. Entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione delle operazioni finanziarie, gli istituti finanziatori inviano al Dipartimento della protezione civile copia conforme della relativa quietanza.

4. Le rate di ammortamento sono rimborsate direttamente dal Dipartimento della protezione civile, mediante rate semestrali posticipate comprensive di capitale ed interessi calcolati a partire dal giorno successivo alla data di erogazione. A tal fine l'istituto finanziatore trasmette al Dipartimento della protezione civile la richiesta di pagamento delle rate, che dovrà pervenire almeno quarantacinque giorni prima della relativa scadenza, specificando le modalità di accredito.

Art. 4.

1. Al fine di consentire l'espletamento di tutte le iniziative necessarie al rientro nell'ordinario rispetto al contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto, il Presidente della regione Puglia è confermato, fino al 31 marzo 2008, nell'incarico di Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3492/2006, così come modificata ed integrata dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3552/2006.

2. Entro il termine indicato al comma 1, il Commissario delegato provvede al trasferimento alle amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti, già nominati soggetti attuatori, degli interventi e delle opere nonché di tutta relativa documentazione amministrativa e contabile e delle residue risorse finanziarie da destinare al completamento delle iniziative poste in essere in regime straordinario.

3. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, oltre agli adempimenti di natura contabile da espletare ai sensi della normativa vigente in materia, provvedono a trasmettere apposita rendicontazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alle risorse finanziarie assegnate ai sensi del medesimo comma 2.

Art. 5.

1. Il Prefetto di Messina, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3398 del 2005 citata in presmessa, è confermato nel predetto incarico per il completamento in regime ordinario, entro e non oltre il 30 giugno 2007, di tutte le iniziative necessarie alla chiusura del contesto di criticità conseguente all'attraversamento dei mezzi pesanti nella città di Messina.

Art. 6.

1. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del 2006, nonché a permettere il superamento dell'attuale stato di degrado idrico-ambientale del fiume Aterno, il Commissario delegato è autorizzato a richiedere il rilascio dall'invaso di Campotosto di una portata media annua di non più di 1,1 metri cubi/secondo, modulata secondo indicazioni e modalità che verranno stabilite d'intesa tra il suddetto Commissario delegato e la regione Abruzzo, sentito l'ente gestore dell'invaso, e comunque escludendo ogni onere derivante dalle eventuale mancata produzione idroelettrica.

Art. 7.

1. Nelle more del perfezionamento dell'*iter* procedurale relativo al trasferimento della somma di € 12,3 milioni di cui alla delibera CIPE n. 136 del 17 novembre 2006, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad anticipare al commissario delegato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, pari importo sulla contabilità speciale

n. 3111 aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli denominata «Commissario di governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania delegato ex ordinanze di protezione civile n. 3341/2004 e n. 3343/2004 e successive e legge n. 290 del 2006», all'uopo utilizzando le risorse disponibili del «Fondo della protezione civile».

2. In relazione alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato e della Croce rossa italiana alle iniziative di potenziamento ed integrative della raccolta differenziata nella regione Campania, l'applicazione dei benefici normativi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, non preclude l'erogazione di eventuali contributi derivanti dalla predetta raccolta differenziata.

3. È autorizzato il rimborso degli oneri sostenuti dalla Croce rossa italiana nonché dai datori di lavoro dei volontari appartenenti alla predetta associazione attivati in relazione all'emergenza rifiuti nella regione Campania. Per tali finalità trovano applicazione gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con oneri a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 8.

1. Gli articoli 3, 13 e 6 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente n. 3484 del 22 dicembre 2005, n. 3521 del 2 maggio 2006 e n. 3532 del 13 luglio 2006 sono soppressi.

2. Per il completamento delle iniziative necessarie al definitivo superamento dei contesti emergenziali in atto nel territorio della regione Campania, e di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio n. 3484/2005, n. 3521/2006 e n. 3532/2006 citate in premessa, il Commissario delegato è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;

legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 378;

regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, articoli 30 e seguenti;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42,117 e 119;

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 10 e 16;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;

legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 3 e 4;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7,8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e successive modifiche e integrazioni;

decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 5-*bis*;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 37, 40, 42, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 98, 116, 122, 123, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 241 e 243, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)*, della direttiva comunitaria n. 93/37;

decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19;

legge 31 ottobre 2002, n. 248, art. 1;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, successive modifiche ed integrazioni, articoli 48, 49 e 191 comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-*bis*;

decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, articoli 16, comma 3, lettera *c)*;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, art. 24;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 24, 35 e 36;

contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni ed enti locali;

contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;

legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1, comma 8;

leggi regionali strettamente collegate alla normativa nazionale oggetto di deroga.

Art. 9.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3576 del 29 marzo 2007 è aggiunto il seguente comma: «1-*bis*. Il Ministro dell'interno procede all'espletamento delle procedure selettive di cui al comma 1 nell'ambito del personale che ha già svolto attività connesse all'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di immigrazione con contratto di lavoro temporaneo, in deroga all'art. 35, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2007

Il Presidente: PRODI

07A06533

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 giugno 2007.

Determinazione della tipologia e della data del tasso euribor da assumere a riferimento per il calcolo degli interessi da corrispondere per la restituzione in forma rateale delle anticipazioni effettuate, per effetto dell'obbligo del non riscosso come riscosso, dalle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione a favore dello Stato e degli enti non erariali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione;

Visto l'art. 3, comma 13, lettere *a)* e *c)*, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, ai sensi del quale la restituzione delle anticipazioni nette effettuate, in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, dalle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione acquistate dalla Riscossione s.p.a., a favore dello Stato e degli enti non erariali, avviene, a decorrere dal 2008, rispettivamente, in dieci rate annuali, ad un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,60 punti, e in venti rate annuali, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,50;

Visto che lo stesso art. 3, comma 13, lettere *a)* e *c)* del decreto-legge n. 203 del 2005 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e della finanze la determinazione della tipologia e della data dell'euribor da assumere come riferimento per il calcolo dei predetti interessi;

Considerata l'esigenza di individuare, con il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la scadenza delle sopra evidenziate rate annuali e di fissarla al 31 dicembre di ogni anno;

Ritenuta l'opportunità, a fronte della previsione normativa di rate annuali, di scegliere l'euribor a dodici mesi;

Considerata l'aleatorietà del tasso fissato giornalmente e ritenuta, quindi, la ragionevolezza del riferimento alla media aritmetica dell'euribor a dodici mesi registrato nel mese che precede di un mese il periodo di godimento del pagamento di ciascuna rata;

Decreta:

Art. 1.

1. Le rate annuali di pari importo con le quali avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la restituzione delle anticipazioni nette di cui all'art. 3, comma 13, lettere *a)* e *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, scadono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il tasso euribor cui applicare le diminuzioni previste, rispettivamente, dalle lettere *a)* e *c)* dell'art. 3, comma 13, del decreto-legge n. 203 del 2005 è quello risultante dalla media aritmetica dell'euribor a dodici mesi registrato nel mese che precede di un mese il periodo di godimento del pagamento di ciascuna rata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 103

07A06530

DECRETO 13 giugno 2007.

Rideterminazione dell'importo delle spese di notifica della cartella di pagamento dovute dal debitore iscritto a ruolo all'agente della riscossione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 17, comma 7-*ter*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che fissa in lire seimila, pari ad euro 3,10, le spese di notifica della cartella di pagamento a carico del debitore e stabilisce che tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, ai sensi del quale la somma spettante al comune per ogni singolo atto notificato è determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 3 ottobre 2006, che, a decorrere dal 1° aprile 2006, determina in euro 5,88 il compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali;

Considerato che il compenso spettante per le attività di notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni, rideterminato nella misura di euro 5,88 con il citato decreto, appare congruo anche per la copertura dei costi derivanti dall'attività di notifica delle cartelle di pagamento effettuata dagli agenti della riscossione;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi del quale sono state trasferite al Mini-

stero dell'economia e delle finanze, tra le altre, le funzioni statali del cessato Ministero delle finanze non attribuite alle agenzie fiscali;

Decreta:

Art. 1.

Importo spese di notifica

1. È rideterminato in euro 5,88 l'importo delle spese di notifica della cartella di pagamento dovute dal debitore iscritto a ruolo all'agente della riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2007

Il capo del dipartimento: CAROTTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 157

07A06532

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Prestazioni Sociali - C.P.S. 2 - cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Rimini, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 12 novembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Prestazioni Sociali - C.P.S. 2 - cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Rimini (codice fiscale 02440040406) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Firenze, Lungarno Guicciardini n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06473

DECRETO 21 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa I' Toscanaccio», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa I' Toscanaccio», con sede in Verona (codice fiscale 03424570236) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Ernesto Maraia, nato a Bussolengo (Verona) il 17 marzo 1968 con studio in Bussolengo (Verona), piazzale Vittorio Veneto n. 93, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 giugno 2007

Il Ministro: Bersani

07A06472

DECRETO 21 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «One società cooperativa a responsabilità limitata», in Ravenna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 23 aprile 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «One società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ravenna (codice fiscale 01422770394) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Enrico Montanari, nato a Ravenna il 10 ottobre 1964, con studio in Ravenna, via Mazzini n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2007

Il Ministro: Bersani

07A06474

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 31 maggio 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Padre Lodovico Acernese, nel valore di € 0,23.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative, per l'anno 2007;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2007, un francobollo commemorativo di Padre Lodovico Acernese, nel valore di € 0,23.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: cinque, più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 11,50».

La vignetta raffigura un ritratto di Padre Lodovico Acernese e, sullo sfondo, un particolare della Casa Madre della Congregazione delle Suore Francescane Immacolatine di Pietradefusi. Completano il francobollo la leggenda «PADRE LODOVICO ACERNESE 1835-1916», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,23».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2007

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A06537

DECRETO 31 maggio 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Giosuè Carducci nel centenario della morte, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative, per l'anno 2007;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2007, un francobollo commemorativo di Giosuè Carducci, nel centenario della morte, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: cinque, più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura a destra un ritratto di Giosuè Carducci e a sinistra un libro aperto, una penna, un calamaio e un tampone per inchiostro. Completano il francobollo la leggenda «GIOSUÈ CARDUCCI 1835-1907», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2007

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A06538

DECRETO 31 maggio 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 60° anniversario della Borgata Giuliana di Fertilia, in Alghero, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative, per l'anno 2007;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2007, un francobollo celebrativo del 60° anniversario della Borgata Giuliana di Fertilia, in Alghero, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: quattro, più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura una famiglia in partenza e, sullo sfondo sovrapposti, il profilo della regione Sardegna con indicata la città di Alghero, una cartolina d'epoca che raffigura la località di Fertilia e una cartina stilizzata della penisola d'Istria. Completano il francobollo la leggenda «60° ANNIVERSARIO DELLA BORGATA GIULIANA DI FERTILIA ALGHERO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2007

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A06542

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 giugno 2007.

Non iscrizione della sostanza attiva triclorfon, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2007/356/CE del 21 maggio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;

Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2007/356/CE del 21 maggio 2007 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva triclorfon nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni dovute principalmente alla mancanza di numerosi studi che non hanno permesso di effettuare una valutazione completa del rischio e dimostrare pertanto un uso sicuro della sostanza attiva;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione è emerso che numerosi punti rimanevano irrisolti e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti triclorfon, nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano, in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre che tale decisione di non inclusione non esclude la possibilità di poter presentare, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE una successiva richiesta d'iscrizione della sostanza attiva enitrotion;

Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/356/CE, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, né usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva autorizzata in Italia;

Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triclorfon, deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva triclorfon non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triclorfon, in conformità alle disposizioni dell'art. 2, lettera *b)*, della decisione n. 2007/356/CE della Commissione a partire dal 25 maggio 2007.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti triclorfon elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 21 novembre 2007.

Art. 3.

1. La vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 21 novembre 2008.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA TRICLORFON

PRODOTTO	IMPRESA	N. REGISTRAZIONE	DATA DI REGISTRAZIONE
ADIREX	ISAGRO S.P.A.	004480	08/10/1981
ALGOR	NUFARM ITALIA S.R.L.	009890	15/01/1999
BAYTEROID TR	MAGAN ITALIA S.R.L.	008283	04/05/1993
CARBOSAN	SEPRAN S.A.S.	010792	11/04/2001
DIPTEREX LIQUIDO	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	000983	12/12/1972
DIPTERSIVAM	SIVAM S.P.A.	004957	15/10/1982
ETALENE 250	DIACHEM S.P.A.	004718	17/05/1982
LARVITOX 50	ISAGRO S.P.A.	006203	24/01/1985
LARVITOX MG	ISAGRO S.P.A.	006202	24/01/1985
RUMEFOS E.C.	ISAGRO S.P.A.	006194	24/01/1985
SETOX	SEPRAN S.A.S.	010796	11/04/2001
TOREX	SARIAF GOWAN S.P.A.	011144	08/01/2002
TOREX 23	SIPCAM S.P.A.	006638	18/03/1986
TOXENE	SCAM S.P.A.	000942	05/09/1972
TOXENE L	SCAM S.P.A.	005485	03/10/1983
TRISAN	TERRANALISI S.R.L.	009950	12/02/1999

07A06416

DECRETO 28 giugno 2007.

Non iscrizione della sostanza attiva malathion, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2007/389/CE del 6 giugno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;

Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2007/389/CE del 6 giugno 2007 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva malathion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni principalmente di tipo tossicologico;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione è emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti malathion, nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano, in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che tale decisione di non inclusione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE di una successiva richiesta d'iscrizione della sostanza attiva malathion;

Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/389/CE, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, né usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva autorizzata in Italia;

Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva malathion, deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva malathion non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva malathion, in conformità alle disposizioni dell'art. 2, lettera *b)*, della decisione 2007/389/CE della Commissione a partire dall'8 giugno 2007.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti malathion, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 6 dicembre 2007.

Art. 3.

1. La vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 6 dicembre 2008.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA MALATHION

Prodotto	Impresa	Num. Reg.ne	Data Reg.ne
AFIDAN-M	TECNITERRA S.R.L.	012433	30/06/2005
ANTARES	NUFARM ITALIA S.R.L.	011067	09/11/2001
ANTICOCCINIGLIE LIQUIDO KB	SCOTTS FRANCE S.A.S.	010830	11/04/2001
ANTIGRILL	GUABER S.P.A.	004846	19/06/1982
BALDO EW	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.	010287	26/01/2000
CEREALKOL	KOLLANT S.P.A.	006910	03/12/1986
CEREVIT	ITAL-AGRO S.R.L.	004529	11/11/1981
CORONADO	DIACHEM S.P.A.	011275	04/04/2002
DELTAMAL	AGRICHIMICA S.R.L.	005637	28/10/1983
DINITIOL N	ISAGRO ITALIA S.R.L.	006858	11/11/1986
DITERON	GUABER S.P.A.	010909	07/05/2001
ENOTHION	GUABER S.P.A.	005678	28/12/1983
FAITHER	TERRANALISI S.R.L.	013097	08/08/2006
FENI L	CIFO S.P.A.	010777	11/04/2001
FENIX	CIFO S.P.A.	010779	11/04/2001
FENIX TECH	CIFO S.P.A.	011688	12/06/2003
FITOSAN 50	SCAM S.P.A.	000457	20/11/1971
FLORASAN SPRAY	VERDE VIVO S.R.L. (PADOVA)	010884	11/04/2001
FOSFOMAL 50	TERRANALISI S.R.L.	001328	06/12/1973
FOSMAL 50	SIVAM S.P.A.	003003	19/04/1979
GARDESAN	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	010919	10/05/2001
GEO CLEAN	GREEN RAVENNA S.R.L.	012544	09/02/2005
GEODIN	VERDE VIVO S.R.L. (PADOVA)	010957	18/06/2001

Prodotto	Impresa	Num. Reg.ne	Data Reg.ne
GEOSEP	SEPRAN S.A.S.	010798	11/04/2001
GEOTAN	GUABER S.P.A.	005487	03/10/1983
GEOTION	GUABER S.P.A.	005105	29/11/1982
GEOVIS	KOLLANT S.P.A.	008019	26/02/1992
GRILLOMAYER	MAYER BRAUN DEUTSCHLAND S.R.L.	004869	19/06/1982
GRILLOSEP	SEPRAN S.A.S.	004851	19/06/1982
GRILLOSEP G	SEPRAN S.A.S.	010801	11/04/2001
IDROFENI	OVERTY S.R.L.	010822	11/04/2001
INSETTICIDA ANTICOCCINIGLIA RTU	TERRANALISI S.R.L.	011625	11/03/2003
INSETTICIDA KB	SCOTTS FRANCE S.A.S.	010828	11/04/2001
INSETTICIDA TOP GREEN	GREEN RAVENNA S.R.L.	012092	27/01/2005
KATION	SEPRAN S.A.S.	009616	20/04/1998
LAVIS MICROGRANULARE	AZF AGRICOLTURA S.R.L.	007349	22/12/1987
LAVIS-P AZF	AZF AGRICOLTURA S.R.L.	006167	15/01/1985
LINFA ANTICOCCINIGLIA	LINFA S.P.A. CURA DEL VERDE	011091	13/11/2001
MALAC	CHEMIA S.P.A.	005662	28/12/1983
MALAKOL ESCA	KOLLANT S.P.A.	008872	10/06/1996
MALATHION 30% CS	I.R.C.A. SERVICE S.P.A.	010394	22/03/2000
MALATHION 50	DIACHEM S.P.A.	002016	30/07/1975
MALATHION EC	NUFARM ITALIA S.R.L.	004532	14/11/1981
MALATOIL	SIAPA S.R.L.	003004	19/04/1979
MALATOX	SIAPA S.R.L.	003024	05/03/1979
MALATOX CEREALI	SIAPA S.R.L.	002598	21/06/1977
MALAVIS 25 PB	AGRICOLTURA ITALIA S.R.L.	003106	25/05/1979
MALAVIS 4P	AGRICOLTURA ITALIA S.R.L.	003039	07/04/1979
MALITAL	ITAL-AGRO S.R.L.	002969	02/02/1979

Prodotto	Impresa	Num. Reg.ne	Data Reg.ne
MALITAL N EW	ITAL-AGRO S.R.L.	010147	15/09/1999
MALTEN P.S.	AZF AGRICOLTURA S.R.L.	002623	02/07/1977
MARFIT	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	011712	23/07/2003
MEXAFENE - B	GUABER S.P.A.	010834	11/04/2001
MINEROL MT	CIFO S.P.A.	012484	02/02/2005
MOGOL	ISAGRO ITALIA S.R.L.	001229	28/07/1973
OLEOSAN	GAMMA INTERNATIONAL S.R.L.	012349	14/09/2004
OLOVER PLUS	LINFA S.P.A. CURA DEL VERDE	010704	15/02/2001
POLIMAL	SIPCAM S.P.A.	003030	30/04/1979
POLIMAL P5	SIPCAM S.P.A.	003029	30/04/1979
POLVIN	OVERTY S.R.L.	010823	11/04/2001
POLVIN I	CIFO S.P.A.	010785	11/04/2001
RISAGRO PLUS	ITAL-AGRO S.R.L.	008136	30/12/1992
SEMESAN	SEPRAN S.A.S.	010800	11/04/2001
SEMESAN PS	SEPRAN S.A.S.	010232	20/12/1999
SEMISAN	CIFO S.P.A.	005488	03/10/1983
SMART 50 EC	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.	008842	06/05/1996
SMART CS	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.	013231	09/09/2006
SMART EW	CHEMINOVA A/S	009949	12/02/1999
TORVIS	LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.R.L.	006216	31/01/1985
TOXOLFLOR	AZF AGRICOLTURA S.R.L.	010773	11/04/2001
VEBICUR INSETTICIDA ANTICOCCINIGLIA	VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L.	012927	17/05/2006

07A06417

DECRETO 28 giugno 2007.

Non iscrizione della sostanza attiva fenitrotion, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2007/379/CE del 25 maggio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;

Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2007/379/CE del 25 maggio 2007 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva fenitrotion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni principalmente di tipo tossicologico;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione è emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti fenitrotion, nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano, in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che la presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare, in merito alla sostanza attiva in questione, qualsiasi azione nel quadro della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e di utilizzare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive;

Considerato inoltre che tale decisione di non inclusione non esclude la possibilità di poter presentare, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE una successiva richiesta d'iscrizione della sostanza attiva fenitrotion;

Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/379/CE, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, né usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva autorizzata in Italia;

Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenitrotion, deve essere concesso un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva fenitrotion non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenitrotion, in conformità alle disposizioni dell'art. 2, lettera *b)*, della decisione 2007/379/CE della Commissione a partire dal 2 giugno 2007.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fenitrotion elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 25 novembre 2007.

Art. 3.

1. La vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 25 novembre 2008.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA FENITROTION

Prodotto	Impresa	Num. Reg.ne	Data Reg.ne
ACCOTHION 50 E	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.	000148	16/04/1973
AFIDINA	ISAGRO ITALIA S.R.L.	011998	27/02/2004
AFIDINA 200	SCAM S.P.A.	012585	30/06/2005
AFIDINA 25	ISAGRO ITALIA S.R.L.	010739	12/03/2001
AFIDINA 40 WG	SCAM S.P.A.	011582	06/02/2003
AFIDINA M	ISAGRO S.P.A.	000938	23/08/1972
AFIDINA MICRO C	CEREXAGRI ITALIA S.R.L.	012415	27/01/2005
AGROFEN	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.	007249	26/11/1987
BIFOS F	SIAPA S.R.L.	008396	07/08/1993
CHEMITION 5G	CHEMIA S.P.A.	002213	30/03/1976
CIAK	AGRIMIX S.R.L.	011859	12/11/2003
COMPO INSETTICIDA PER PIANTE E FIORI	COMPO AGRICOLTURA S.P.A.	011195	05/02/2002
DISPERSAN	KOLLANT S.P.A.	005694	12/01/1984
DISPERSANDIECI	GUABER S.P.A.	002193	30/03/1976
DONNER	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.	011562	22/01/2003
DUECI INSETTICIDA LIQUIDO	GUABER S.P.A.	010912	07/05/2001
ELTEX MS	CHEMIA S.P.A.	011589	14/02/2003
ETALENE 250	DIACHEM S.P.A.	004718	17/05/1982
ETALENE 48,5 EC	DIACHEM S.P.A.	006833	29/10/1986
FALCON	NUFARM ITALIA S.R.L.	012589	15/06/2005
FEN 5	KOLLANT S.P.A.	010515	14/06/2000
FENGOLD MICRO	AGRIMPORT S.P.A.	010294	03/02/2000

Prodotto	Impresa	Num. Reg.ne	Data Reg.ne
FENI	CIFO S.P.A.	010778	11/04/2001
FENICAPS CS	CHEMIA S.P.A.	002092	22/12/1975
FENITAN	CIFO S.P.A.	010786	11/04/2001
FENITAN TECH	CIFO S.P.A.	011689	12/06/2003
FENITER 50	PROCHIMAG ITALIA S.R.L.	006069	08/10/1984
FENITER MICRO	TERRANALISI S.R.L.	012253	23/11/2005
FENITOX	AGRICOLTURA ITALIA S.R.L.	001557	12/04/1976
FENITROCAP	CEREXAGRI ITALIA S.R.L.	000295	30/05/1972
FENITROFAST	CEREXAGRI ITALIA S.R.L.	011452	09/10/2002
FENITRO P5	GUABER S.P.A.	004528	11/11/1981
FENITROSIVAM	SIVAM S.P.A.	004989	25/10/1982
FENITROSOL	NUFARM ITALIA S.R.L.	008787	24/01/1996
FENITROTHION CAPSULE	CHEMIA S.P.A.	012120	11/05/2004
FENIT WG	NEW AGRI S.R.L.	010271	10/01/2000
FENNER	NUFARM ITALIA S.R.L.	011315	09/05/2002
FENNY 200	SCAM S.P.A.	012580	20/04/2005
FENNY 250	SCAM S.P.A.	009429	02/12/1997
FENNY WDG	SCAM S.P.A.	011676	13/05/2003
FENTAN	GUABER S.P.A.	005076	29/11/1982
FENTRO'	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.	010712	15/02/2001
FITOFEN 5G	ITAL-AGRO S.R.L.	006647	18/03/1986
FLYTION	COMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.	012139	11/05/2004
GEOFEN	AZF AGRICOLTURA S.R.L.	008018	26/02/1992
GEO FENITRO 5	GUABER S.P.A.	010888	11/04/2001
GESAL INSETTICIDA PER PIANTE E FIORI	COMPO AGRICOLTURA S.P.A.	012280	08/11/2004
GRILLKILLER	GUABER S.P.A.	005073	29/11/1982

Prodotto	Impresa	Num. Reg.ne	Data Reg.ne
GRILLOSTOP	CIFO S.P.A.	005072	29/11/1982
GRILLOTENE	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	004843	19/06/1982
INSETTICIDA E ACARICIDA LIQUIDO	COMPO AGRICOLTURA S.P.A.	010808	11/04/2001
IPM 400	CEREXAGRI ITALIA S.R.L.	009209	24/04/1997
IRCAFEN 35	I.R.C.A. SERVICE S.P.A.	010134	02/09/1999
LABIOTOX	LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.R.L.	004914	28/09/1982
LEAVE 35	I.R.C.A. SERVICE S.P.A.	010366	08/03/2000
LUMIX	MANICA S.P.A.	011953	16/01/2004
METCALKILL	SCAM S.P.A.	011777	09/09/2003
METIS R	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.	008113	09/11/1992
NITION	CHEMIA S.P.A.	013304	17/10/2006
QUINCKER	SCAM S.P.A.	012617	30/06/2005
ROCSTAR CS	ROCCA FRUTTA S.R.L.	012906	06/12/2005
ROFEN EC	SCAM S.P.A.	012637	30/06/2005
ROTIOFEN 40 WG	SCAM S.P.A.	011581	06/02/2003
ROTIOFEN 50	SIAPA S.R.L.	005451	14/09/1983
ROTIOFEN CAP	CEREXAGRI ITALIA S.R.L.	012416	27/01/2005
ROTIOFEN EC	SCAM S.P.A.	012595	02/08/2005
SANITER	SEPRAN S.A.S.	010793	11/04/2001
SESUM 50 EC	SEPRAN S.A.S.	002895	08/10/1984
SUMIT EC	SCAM S.P.A.	012569	15/03/2005
SUMIT GIARDINO	SCAM S.P.A.	010867	11/04/2001
SUMITHION	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.	009414	27/10/1997
SUMITHION 50 EC	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	002883	04/08/1978
SUMIT WG	SCAM S.P.A.	011545	16/01/2003
TECNICID M 400	TECNITERRA S.R.L.	012510	30/06/2005
TERSAN	SEPRAN S.A.S.	010797	11/04/2001
TURBOFEN 250 EC	SIPCAM S.P.A.	003509	07/02/1980
TURBOFEN 35 CS	SARIAF GOWAN S.P.A.	010724	16/02/2001

07A06418

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 luglio 2007.

Autorizzazione, all'«Istituto di psicoterapia psicoanalitica Marco Levi Bianchini», in Chieti, abilitato ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a cambiare denominazione in «Istituto di psicoterapia psicoanalitica Marco Levi Bianchini - Sergio De Risio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 18 luglio 2002, con il quale l'Istituto «L'Arara Azzurra» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Chieti, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 con il quale il predetto istituto ha cambiato la denominazione in «Istituto di psicoterapia psicoanalitica Marco Levi Bianchini»;

Vista l'istanza del 12 aprile 2007 con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione suindicata in «Istituto di psicoterapia psicoanalitica «Marco Levi Bianchini - Sergio De Risio»;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico consultiva nella seduta del 18 maggio 2007;

Acquisito il consenso della famiglia De Risio ad integrare la denominazione dell'Istituto suddetto aggiungendo il nome «Sergio de Risio»;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto di psicoterapia psicoanalitica Marco Levi Bianchini» abilitato con decreto in data 18 luglio 2002 ad istituire e ad attivare, nella sede di Chieti, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a cambiare la denominazione in «Istituto di psicoterapia psicoanalitica Marco Levi Bianchini - Sergio De Risio».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2007

Il direttore generale: MASIA

07A06475

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 maggio 2007.

Recepimento della direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sull'omologazione dei veicoli a motore, per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale è stato istituito il Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 2003, di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 310 del 25 novembre 2005 sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni amministrative e tecniche per l'omologazione di veicoli di cui all'art. 2 per garantire che i loro componenti e materiali possano essere riutilizzati, riciclati e recuperati nelle percentuali minime precisate all'allegato I e fissa provvedimenti particolari atti a garantire che il reimpiego di tali componenti non comprometta la sicurezza o dia luogo a rischi ambientali.

Art. 2.

1. Il presente decreto si applica ai veicoli della categoria M1 ed N1, definiti nell'allegato II, sezione A, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni ed ai componenti nuovi o riutilizzati di tali veicoli.

Art. 3.

1. Senza pregiudicare quanto previsto all'art. 7, il presente decreto non si applica:

a) ai veicoli speciali definiti nell'allegato II, sezione A, punto 5, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni;

b) ai veicoli costruiti in più fasi della categoria N1, se il veicolo di base è conforme al presente decreto;

c) ai veicoli prodotti in piccola serie di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «veicolo», un veicolo a motore;

b) «componente», qualsiasi parte, o gruppo assemblato di parti, incluso in un veicolo al momento della sua produzione, ed i componenti e le entità tecniche di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni;

c) «tipo di veicolo», il tipo di un veicolo definito nella sezione B, punti 1 e 3, dell'allegato II al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni;

d) «veicolo fuori uso», un veicolo definito all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni;

e) «veicolo di riferimento», la versione di un tipo di veicolo che l'autorità di omologazione, previa consultazione del costruttore e conformemente ai criteri di cui all'allegato I, ritiene essere la più problematica ai fini della riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità;

f) «veicolo costruito in più fasi», un veicolo prodotto con un processo di costruzione in più fasi;

g) «veicolo di base», un veicolo definito all'art. 2, quarto trattino, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, usato nella fase iniziale di una costruzione in più fasi;

h) «costruzione in più fasi», il processo con cui un veicolo è prodotto in più fasi aggiungendo componenti a un veicolo di base o modificando tali componenti;

i) «reimpiego», la riutilizzazione, definita all'art. 3, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni;

l) «riciclaggio», il riciclaggio, definito all'art. 3, comma 1, lettera *r)*, prima frase, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni;

m) «recupero di energia», il recupero di energia definito all'art. 3, comma 1, lettera *r)*, seconda frase, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni;

n) «recupero», il recupero definito all'art. 3, comma 1, lettera *s)*, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni;

o) «riutilizzabilità», il potenziale di reimpiego di componenti tolti a veicoli fuori uso;

p) «riciclabilità», il potenziale di riciclaggio di componenti o materiali tolti a veicoli fuori uso;

q) «recuperabilità», il potenziale di recupero di componenti o materiali tolti a veicoli fori uso;

r) «quota di riciclabilità di un veicolo (R_{cyc})», la percentuale della massa di un veicolo nuovo, potenzialmente riutilizzabile e riciclabile;

s) «quota di recuperabilità di un veicolo (R_{cov})», la percentuale della massa di un veicolo nuovo, potenzialmente riutilizzabile e recuperabile;

t) «strategia», progetto su vasta scala consistente in azioni coordinate e accorgimenti tecnici relativi alla demolizione, frantumazione o simili, al riciclaggio e recupero di materiali per fissare le quote di riciclabilità e recuperabilità previste di un veicolo già al momento del suo progetto;

u) «massa», la massa del veicolo in ordine di marcia definito nell'allegato I, punto 2.6, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, esclusa la massa del conducente stabilita in 75 kg;

v) «organo competente» organo, autorità di omologazione dei veicoli o altro organo dalla stessa incaricato, competente ad effettuare la valutazione preliminare del costruttore, di cui all'allegato IV, ed a rilasciare il certificato di conformità, di cui all'appendice dell'allegato IV, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

1. È consentito il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, riguardo alla riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, solamente ai tipi di veicolo che rispondono ai requisiti del presente decreto.

2. Ai fini del comma 1, il costruttore fornisce all'autorità di omologazione le informazioni tecniche dettagliate necessarie ai calcoli ed ai controlli di cui all'allegato I, riguardanti la natura dei materiali usati nella costruzione del veicolo e dei suoi componenti. Se tali informazioni sono coperte da diritti di proprietà intellettuale o costituiscono tecnologia specifica del costruttore o dei suoi fornitori essi forniscono informazioni sufficienti per effettuare correttamente tali calcoli.

3. Ai fini della domanda di omologazione CE del veicolo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, in materia di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, il costruttore utilizza il modello di documento informativo di cui all'allegato II del presente decreto.

4. Per il rilascio di un'omologazione CE, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, l'autorità di omologazione utilizza il modello di certificato d'omologazione CE di cui all'allegato III.

Art. 6.

1. Non è consentito il rilascio di alcuna omologazione senza che prima sia stato accertato che il costruttore abbia attuato disposizioni e procedure, ai sensi dell'allegato IV, punto 3, per gestire correttamente gli aspetti di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità di cui al presente decreto. Una volta effettuata questa valutazione preliminare, sarà rilasciato al costruttore il certificato di conformità di cui all'allegato IV.

2. Nell'ambito della valutazione preliminare del costruttore, deve essere assicurato che i materiali impiegati per la costruzione di un tipo di veicolo siano conformi alle disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni; le norme dettagliate richieste per la verifica della conformità con il presente disposto saranno definite dalla Commissione europea.

3. Ai fini del comma 1, il costruttore deve raccomandare una strategia finalizzata alla demolizione, al reimpiego di componenti, al riciclaggio e al recupero dei materiali. La strategia si fonda su tecnologie collaudate, disponibili o in via di sviluppo all'atto della domanda di omologazione.

4. Il certificato di conformità, corredato di un'adeguata documentazione, descrive la strategia raccomandata dal costruttore. L'organo competente fa uso del modello di cui all'appendice dell'allegato IV.

5. Il certificato di conformità è valido due anni a decorrere dalla data del suo rilascio, prima che vengano effettuati nuovi controlli.

6. Il costruttore informa l'organo competente di qualsiasi cambiamento significativo che influisca sulla pertinenza del certificato di conformità. L'organo competente, consultato il costruttore, decide se siano necessari nuovi controlli.

7. Alla fine del periodo di validità del certificato di conformità, l'organo competente rilascia un nuovo certificato di conformità o ne estende la validità per altri due anni. L'organo competente rilascia un nuovo certificato se sono stati portati alla sua attenzione cambiamenti significativi.

Art. 7.

1. I componenti di cui all'allegato V:

a) non vanno considerati riutilizzabili ai fini del calcolo della quota di riciclabilità e di recuperabilità;

b) non vanno riutilizzati nella costruzione di veicoli di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.

Art. 8.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, è modificato ai sensi dell'allegato VI del presente decreto.

Art. 9.

1. A decorrere dal 15 dicembre 2006 non è consentito, per un tipo di veicolo che soddisfa i requisiti del presente decreto:

a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o nazionale, e

b) vietare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli.

2. A decorrere dal 15 dicembre 2008 non è consentito, per un tipo di veicolo che non soddisfa i requisiti del presente decreto:

a) il rilascio dell'omologazione CE, ed

b) il rilascio dell'omologazione nazionale.

3. A decorrere dal 15 luglio 2010, se non sono rispettati i requisiti del presente decreto:

a) non sono considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i nuovi veicoli a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e

b) non è consentita l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli, salvo i casi in cui si applica l'art. 8, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995.

4. L'art. 7 si applica a decorrere dal 15 dicembre 2006.

Art. 10.

1. Gli allegati I, II, III, IV, V e VI al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2007

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 333

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I: Requisiti

Allegato II: Documento informativo per l'omologazione CE dei veicoli

Allegato III: Modello del certificato di omologazione CE

Allegato IV: Valutazione preliminare del costruttore

Appendice: modello del certificato di conformità

Allegato V: Componenti considerati non riutilizzabili

Allegato VI: Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni

ALLEGATO I

REQUISITI

1. I veicoli appartenenti alla categoria M_1 e quelli appartenenti alla categoria N_1 saranno costruiti per essere:

— riutilizzabili e/o riciclabili per almeno l'85 % della loro massa, e

— riutilizzabili e/o recuperabili per almeno il 95 % della loro massa,

come stabilito dalle procedure di cui al presente allegato.

2. Ai fini dell'omologazione, il costruttore presenterà un modulo di presentazione dei dati debitamente compilato, redatto ai sensi dell'allegato A della norma ISO 22628: 2002, comprendente la ripartizione di materiali.

Ad esso allegherà un elenco dei componenti smontati, dichiarato dal costruttore riguardo alla fase di demolizione e al processo che raccomanda per il loro trattamento.

3. Per l'applicazione dei punti 1 e 2, il costruttore dimostrerà all'autorità di omologazione che i veicoli di riferimento rispettano i requisiti. Si usa il metodo di calcolo prescritto nell'allegato B della norma ISO 22628: 2002.

Tuttavia, il costruttore deve poter dimostrare che qualsiasi versione nell'ambito del tipo di veicolo soddisfa i requisiti della presente direttiva.

4. Ai fini della scelta dei veicoli di riferimento, si terrà conto dei seguenti criteri:

— tipo di carrozzeria,

— livelli di allestimento disponibili (1),

— accessori facoltativi disponibili (1), montabili sotto la responsabilità del costruttore.

5. Se l'autorità di omologazione e il costruttore non riescono a convenire sulla versione più problematica di un tipo di veicolo ai fini della riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, si sceglie un veicolo di riferimento:

a) per ogni «tipo di carrozzeria» definita nell'allegato II, sezione C, punto 1, della direttiva 70/156/CEE, nel caso di veicoli M_1;

b) per ogni «tipo di carrozzeria», cioè furgone, telaio cabinato, pick-up ecc., nel caso di veicoli N_1.

---

(1) Come rivestimenti in pelle, impianto radiofonico, condizionamento d'aria, cerchioni in lega, ecc.

6. Ai fini del calcolo, i pneumatici si considerano riciclabili.

7. Le masse vanno espresse in kg con una cifra decimale. Le quote vanno calcolate in percentuale con una cifra decimale e arrotondate come segue:

   a) se la cifra dopo la virgola è tra 0 e 4, il totale è arrotondato all'unità inferiore;

   b) se la cifra dopo la virgola è tra 5 e 9, il totale è arrotondato all'unità superiore.

8. Per controllare i calcoli di cui al presente allegato, l'autorità di omologazione si accerterà che il modulo di presentazione dei dati (di cui al punto 2) sia coerente con la strategia raccomandata citata dal certificato di conformità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della presente direttiva.

9. Per controllare i materiali e le masse dei componenti, il costruttore metterà a disposizione veicoli e componenti considerati necessari dall'autorità di omologazione.

ALLEGATO II

DOCUMENTO INFORMATIVO PER L'OMOLOGAZIONE CE DEL VEICOLO

ai sensi dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio ([1]), relativo all'omologazione CE di un veicolo riguardo alla sua riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità

Le seguenti informazioni vanno eventualmente fornite in triplice copia e devono includere un indice. Tutti i disegni saranno in una scala adeguata e sufficientemente dettagliati in formato A4 o su fogli piegati in formato A4. Eventuali fotografie devono essere sufficientemente particolareggiate.

0. ASPETTI GENERALI

0.1. Marca (ragione sociale del costruttore):..............................

0.2. Tipo:..............................

0.2.0.1. Telaio: ....

0.2.1. Eventuale denominazione commerciale:..............................

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo([b]):..............................

0.3.1. Posizione di tale marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo([c]):..............................

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.8. Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio:..............................

1. CARATTERISTICHE GENERALI DI COSTRUZIONE DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:..............................

1.2. Disegno con le dimensioni dell'intero veicolo: ....

1.3. Numero di assi e di ruote:..............................

1.3.1. Numero e posizione degli assi con ruote doppie: ....

([1]) I numeri delle voci e le note di questo documento informativo corrispondono a quelle elencate nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono omesse.

1.3.3. Assi motori (numero, posizione, interconnessione):

1.7. Cabina di guida (avanzata o normale)(²): ....

3. MOTORE(⁴) [per i veicoli con motore a benzina, a gasolio, ecc., o anche in combinazione con un altro combustibile, ripetere questa voce (⁺)]

3.1. Costruttore: ....

3.2. Motore a combustione interna

3.2.1. Caratteristiche

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione a compressione, quattro tempi/due tempi [1]

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri: ....

3.2.1.3. Cilindrata(⁵):... cm^3

3.2.2. Combustibile: gasolio/benzina/GPL/GN/etanolo [1]: ....

4. TRASMISSIONE(ᵛ)

4.2. Tipo (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): ....

4.5. Cambio

4.5.1. Tipo [manuale/automatica/variazione continua (CVT)] [1]

4.9. Bloccaggio del differenziale: sì/no/facoltativo [1]

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria: ....

9.3.1. Numero e configurazione delle porte: ....

9.10.3. Sedili

9.10.3.1. Numero: ....

---

[1] I numeri delle voci e le note di questo documento informativo corrispondono a quelle elencate nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono omesse.

15. RIUTILIZZABILITÀ, RICICLABILITÀ E RECUPERABILITÀ

15.1. Versione cui appartiene il veicolo del riferimento: ....

15.2. Massa del veicolo di riferimento con carrozzeria o massa del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non installa la carrozzeria e/o il dispositivo di aggancio (compresi liquidi, strumenti, ruota di scorta, se di serie), senza conducente:..

15.3. Masse dei materiali del veicolo del riferimento

15.3.1. Massa del materiale considerato nella fase di pretrattamento(##): ....

15.3.2. Massa del materiale considerato nella fase di demolizione(##):..

15.3.3. Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto riciclabile(##):

15.3.4. Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto energia recuperabile(##): ....

15.3.5. Ripartizione dei materiali(##): ....

15.3.6. Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o riciclabili:..

15.3.7. Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o recuperabili:..

15.4. Percentuali

15.4.1. Percentuale di riciclabilità «R_{cyc} (%)»:..

15.4.2. Percentuale di recuperabilità «R_{cov} (%)»:..

ALLEGATO III

MODELLO DI CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE
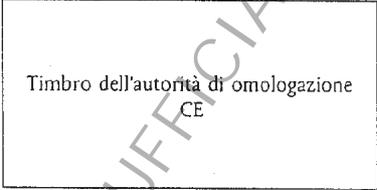
Timbro dell'autorità di omologazione CE

Comunicazione riguardante:

— omologazione CE (1) di un tipo di veicolo

— estensione dell'omologazione CE (1)

— rifiuto dell'omologazione CE (1)

ai sensi della direttiva 2005/64/CE

Numero di omologazione CE:

Motivo dell'es... one:

SEZIONE I

0.1. Marca (ragione sociale del costruttore): ....

0.2. Tipo: ....

0.2.1. Denominazione/i commerciale/i (2) : ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

---

(1) Cancellare le menzioni inutili.

(2) Se non disponibile al momento del rilascio dell'omologazione CE, completare questa voce almeno quando il veicolo sarà presentato sul mercato.

0.4. Categoria del veicolo ([1]) : ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:..

0.8. Nome/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio: ....

[...]

SEZIONE II

1. Informazioni supplementari:..

Percentuale/i di riciclabilità del/dei veicolo/i di riferimento:..

Percentuale/i di recuperabilità del/dei veicolo/i di riferimento:...

2. Servizio tecnico che effettua le prove: ....

3. Data della relazione di prova:..

4. Riferimento della relazione di prova: ....

5. Eventuali osservazioni:...

6. Allegati: indice e documentazione informativa

7. Il veicolo rispetta/non rispetta ([2]) i requisiti tecnici della presente direttiva: ....

....

(Luogo) (Firma) (Data)

Allegati: Documentazione informativa.

([1]) Definita nell'allegato II, sezione A, della direttiva 70/156/CEE.

([2]) Cancellare le menzioni inutili.

ALLEGATO IV

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL COSTRUTTORE

1. **Scopo del presente allegato**

Il presente allegato descrive la valutazione preliminare che l'organo competente effettua per accertare che il costruttore abbia messo in atto le necessarie disposizioni e procedure.

2. **Organo competente**

L'organo competente deve soddisfare la norma EN 45012: 1989 o Guide ISO/IEC 62: 1996 sui criteri generali per gli enti di certificazione che rilasciano un certificato di qualità nei confronti di sistemi di gestione attuati dal costruttore.

3. **Controlli che l'organo competente deve eseguire**

3.1. L'organo competente si accerta che il costruttore abbia provveduto a:

a) raccogliere dati pertinenti dall'intera catena di fornitura, come natura e massa di tutti i materiali usati nella costruzione dei veicoli, in modo da eseguire i calcoli prescritti dalla presente direttiva;

b) avere a sua disposizione tutti gli altri dati pertinenti del veicolo richiesti dal calcolo, come il volume dei fluidi, ecc.;

c) controllare adeguatamente le informazioni ricevute dai fornitori;

d) gestire la ripartizione dei materiali;

e) eseguire il calcolo delle quote di riciclabilità e recuperabilità ai sensi di ISO 22628: 2002;

f) contrassegnare i componenti fatti di polimeri ed elastomeri ai sensi della decisione 2003/138/CE della Commissione, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso [1];

g) verificare che nessun componente di cui all'allegato V sia riusato nella costruzione di nuovi veicoli.

3.2. Il costruttore fornirà all'organo competente ogni informazione pertinente, in forma documentaria. In particolare, riciclaggio e recupero dei materiali vanno debitamente documentati.

---

[1] GU L 53 del 28.2.2003, pag. 58.

Appendice dell'allegato IV

MODELLO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

ALL'ALLEGATO IV DELLA DIRETTIVA 2005/64/CE

N: [....... numero di riferimento]

[....... l'organo competente]

Certifica che

(Costruttore): ....

(Indirizzo del costruttore): ....

si conforma alle disposizioni dell'allegato IV della direttiva 2005/64/CE.

Sono stati effettuati controlli su:

da (nome e indirizzo dell'organo competente):

Numero della relazione:

Il certificato è valido fino a [..... data]

Fatto a [...... luogo]

Il [....... data]

[............ firma]

Allegati: Descrizione della strategia raccomandata dal costruttore nel campo della riutilizzazione, del riciclaggio e del recupero.

ALLEGATO V

COMPONENTI RITENUTI NON RIUTILIZZABILI

1. Introduzione

Il presente allegato riguarda i componenti di veicoli appartenenti alle categorie M_1 ed N_1 che non devono essere riutilizzati nella costruzione di nuovi veicoli.

2. Elenco dei componenti

— Tutti gli air-bag [1], cioè i cuscini, gli attuatori pirotecnici, le unità di controllo e i sensori elettronici,

— i gruppi automatici, o non automatici, delle cinture di sicurezza, cioè corregge, ganci, avvolgitori, attuatori pirotecnici,

— sedili (solo se sono incorporati nel sedile ancoraggi delle cinture di sicurezza e/o gli air-bag),

— bloccasterzi agenti sulla colonna dello sterzo,

— immobilizzatori compresi transponder e unità di controllo elettroniche,

— sistemi di post-trattamento delle emissioni (ad esempio, marmitte catalitiche, filtri antiparticolato),

— silenziatori del tubo di scarico.

---

[1] Quando l'air-bag è inserito dentro il volante, il volante stesso.

ALLEGATO VI

MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 8 MAGGIO 1995 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, è modificato come segue:

1) all'allegato I vanno aggiunti i seguenti punti:

«15. RIUTILIZZABILITÀ, RICICLABILITÀ E RECUPERABILITÀ

15.1. Versione cui appartiene il veicolo del riferimento:

15.2. Massa del veicolo di riferimento con carrozzeria o massa del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non installa la carrozzeria e/o il dispositivo di aggancio (compresi liquidi, strumenti, ruota di scorta, se di serie), senza conducente:

15.3. Massa dei materiali del veicolo del riferimento

15.3.1. Massa del materiale considerato nella fase di pretrattamento(##):

15.3.2. Massa del materiale considerato nella fase di demolizione(##):

15.3.3. Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto riciclabile(##):

15.3.4. Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto energia recuperabile(##):

15.3.5. Ripartizione dei materiali(##):

15.3.6. Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o riciclabili:

15.3.7. Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o recuperabili:

15.4. Percentuali

15.4.1. Percentuale di riciclabilità "R_{cyc}(%)":

15.4.2. Percentuale di recuperabilità "R_{cov}(%)":

(##) Concetti definiti alla norma ISO 22628: 2002.»;

2) all'allegato IV, sezione I, viene aggiunto il punto seguente:

Oggetto	Numero della direttiva	Riferimento della Gazzetta ufficiale	Applicabilità									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
59. "Riciclabilità"	2005/64/CE	L 310, 25 novembre 2005, pag. 10	X	—	—	X	—	—				»

3) l'allegato XI viene modificato come segue:

a) all'appendice 1, viene aggiunto il punto seguente:

Voce	Soggetto	Numero della direttiva	M_1 ≤ 2 500 (1) kg	M_1 > 2 500 (1) kg	M_2	M_3
59	"Riciclabilità"	2005/64/CE	N/A	N/A	—	—»

b) all'appendice 2, viene aggiunto il punto seguente:

Voce	Soggetto	Numero della direttiva	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
59	"Riciclabilità"	2005/64/CE	N/A	—	—	N/A	—	—	—	—	—	—»

c) all'appendice 3, viene aggiunto il punto seguente:

Voce	Soggetto	Numero della direttiva	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
59	"Riciclabilità"	2005/64/CE	—	—	N/A	—	—	—	—	—	—»

07A06422

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma nel giorno 5 giugno 2007.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma ha comunicato a questa direzione regionale con nota n. UP-RM/0007560 del 1° giugno 2007 la chiusura al pubblico a causa di un'assemblea del personale dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma tenutasi fuori sede dalle ore 7:45 alle ore 12:10 per la giornata del 5 giugno 2007.

La Procura della Repubblica in merito, con nota del 26 giugno 2007, ha espresso parere favorevole. Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n.1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10), concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 27 giugno 2007

Il direttore regionale: DE MUTIIS

07A06633

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale P.R.A. di Campobasso, nei giorni 20, 21 e 22 giugno 2007.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL MOLISE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per i giorni 20, 21 e 22 giugno 2007, l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale P.R.A. di Campobasso.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio provinciale P.R.A. di Campobasso non ha potuto espletare le proprie funzioni nei giorni 20, 21 e 22 giugno 2007 per l'attivazione di nuove linee di sviluppo tecnico-procedurali con conseguente sostituzione di hardware e software.

La circostanza è stata rappresentata con provvedimento del 26 giugno 2007, prot. n. 2029/07/U, inviato dalla procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Molise.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592, legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Campobasso, 9 luglio 2007

Il direttore regionale: CARLETTA

07A06412

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale P.R.A. di Campobasso, nel giorno 2 luglio 2007.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL MOLISE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 2 luglio 2007, l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale P.R.A. di Campobasso.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio provinciale P.R.A. di Campobasso non ha potuto espletare le proprie funzioni nel giorno 2 luglio 2007 a causa di un blocco totale di tutte le procedure e servizi telematici allo scopo di adeguare i sistemi alla gestione delle nuove province sarde, presso i cui capoluoghi saranno attivati gli uffici provinciali ACI.

La circostanza è stata rappresentata con provvedimento del 3 luglio 2007, prot. n. 2136/07/U, inviato dalla procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Molise.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592, legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Campobasso, 9 luglio 2007

Il direttore regionale: CARLETTA

07A06423

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 28 giugno 2007.

Aggiornamento dell'elenco delle confezioni di medicinali per le quali sono ripristinati i prezzi di cui alla determinazione 27 settembre 2006, relativa alla manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, in particolare i commi 1 e 5, lettere *f)* e *f-bis)*;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, con il quale è stato designato il dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'AIFA;

Vista la delibera n. 26 del consiglio di amministrazione in data 27 settembre 2006;

Vista la propria determinazione del 27 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata» con cui è stata adottata una misura finalizzata a ridurre nella misura del 5% il prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, già vigente; nonché di rideterminare lo sconto al produttore dello 0,6%, già disposto con la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005, citata in premesse e mantenere in vigore le predette misure fino ad integrale copertura del disavanzo accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *g)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che consente alle aziende farmaceutiche di chiedere all'AIFA la sospensione degli effetti di cui alla deliberazione n. 26 del 27 settembre 2006, di cui sopra, previa dichiarazione di impegno al versamento alle regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale;

Vista la determinazione AIFA del 9 febbraio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 2007, n. 43, recante l'elenco relativo alle aziende e alle confezioni di specialità medicinali che si sono avvalse della facoltà di ripianare l'eccedenza di spesa farmaceutica secondo le modalità di pay back;

Determina:

Art. 1.

1. È approvato l'allegato elenco (Allegato 1), recante le confezioni dei medicinali classificati nella fascia A) di cui all'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, oggetto della manovra di pay back, per i quali sono ripristinati, con decorrenza 1° luglio 2007, i prezzi in vigore il 30 settembre 2006 nonché quelli successivamente a tale data rideterminati. È, altresì, approvato l'allegato elenco (Allegato 2), recante le confezioni dei medicinali classificati nella classe A) di cui sopra ad uso esclusivamente ospedaliero (H).

Art. 2.

1. Per le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1, per il periodo di tempo 1° luglio 2007-29 febbraio 2008, in ragione dall'applicazione del pay back, è sospesa la riduzione del prezzo del 5% di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006, citata in premessa.

Art. 3.

1. Eventuali differenze dei prezzi riscontrate rispetto alle tabelle di equivalenza saranno compensate in occasione del pagamento del terzo versamento da effettuarsi entro il 22 settembre 2007.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed è efficace dal 1° luglio 2007.

Roma, 28 giugno 2007

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Classe A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Nota 1	Nota 2	Ditta	Ricetta PFN	Prezzo al Pubblico	Prezzo SSN
B03AA01	Ferroglicinasolfato	036743019	NIFEREX	50 cps gastror 100 mg	76		SCHWARZ	RR	11,09	10,95
L02AE02	Leuprorelina	036967014	ELIGARD	1 siringa 7,5mg	51	PT	ASTELLAS	RR	149,77	147,97
L02AE02	Leuprorelina	036967026	ELIGARD	1 siringa 22,5 mg	51	PT	ASTELLAS	RR	387,49	382,85
N04BC05	Pramipexolo	034090035	MIRAPEXIN	30 cpr 0,18 mg			BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	RR	16,52	16,32
N04BC05	Pramipexolo	034090050	MIRAPEXIN	30 cpr 0,7 mg			BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	RR	65,16	64,38
S01ED51	Timololo/bimatoprost	037140011	GANFORT	coll 3 ml 300 mcg/ml + 5mg/ml	78	PT	ALLERGAN PH (IE)	RR	24,70	24,40
S01ED51	Timololo/travoprost	037104015	DUOTRAV	coll 2,5 ml 40 mcg/ml + 5 mg/m	78	PT	ALCON LABORATORIES LTD	RR	24,70	24,40

ALLEGATO 2

Classe H

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Ricetta	Prezzo al Pubblico	Prezzo massimo di cessione SSN
J02AC04	Posaconazolo	037059019	NOXAFIL	os sosp 105 ml 40 mg/ml	SP EUROPE	OSP1	1019,13	617,5
N04BA02	Levodopa/carbidopa	036885010	DUODOPA	7 sacche 100 ml 20 mg/ml + 5 mg/ml	SOLVAY GMBH	OSP2	1185,32	718,20
R03DX05	Omalizumab	036892014	XOLAIR	1 flaconcino SC 150 mg + 1 fiala 2 ml	NOVARTIS EUROPHARM LTD	OSP1	579,49	351,12

07A06536

DETERMINAZIONE 4 luglio 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Prezista» (darunavir), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 153/07).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Prezista» (darunavir), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 12 febbraio 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/06/380/001 300 mg compressa rivestita con film flacone (plastica) 120 compresse.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag International N.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-9 maggio 2007;

Vista la deliberazione n. 18 del 6 giugno 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Prezista» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale PREZISTA (darunavir) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: 300 mg compressa rivestita con film flacone (plastica) 120 compresse - A.I.C. n. 037634019/E (in base 10), 13WHZ3 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Prezista» somministrato a una dose di ritonavir da 100 mg è indicato per il trattamento antiretrovirale dell'infezione da HIV-1 (virus dell'immunodeficienza umana) in combinazione con altri antiretrovirali, in pazienti adulti fortemente pretrattati che hanno fallito più di un regime terapeutico a base di inibitore della proteasi (IP).

Questa indicazione si basa sulle analisi a ventiquattro settimane della risposta virologica ed immunologia, proveniente da due studi clinici controllati di fase II per la determinazione del range di dosaggio e da dati supplementari derivati da studi clinici non controllati.

La scelta di iniziare un trattamento con «Prezista» co-somministrato con 100 mg di ritonavir, deve tenere in attenta considerazione i precedenti trattamenti del singolo paziente e le mutazioni associate ai diversi farmaci. L'analisi del genotipo o del fenotipo (laddove disponibile) e la storia di trattamento devono fungere da guida nell'impiego di «Prezista».

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Prezista» (darunavir) è classificata come segue:

confezione: 300 mg compressa rivestita con film flacone (plastica) 120 compresse - A.I.C. n. 037634019/E (in base 10), 13WHZ3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 729,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1.203,14 euro.

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN come concordato in sede negoziale.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile in ambiente ospedaliero, in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A06228

DETERMINAZIONE 4 luglio 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Lantus» (insulina glargine), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 154/07).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Lantus» (insulina glargine), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 1° settembre 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/134/030 100 U/ml soluzione iniettabile, uso sottocutaneo, cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar) 3 ml 1 penna preriempita;

EU/1/00/134/031 100 U/ml soluzione iniettabile, uso sottocutaneo, cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar) 3 ml 3 penne preriempite;

EU/1/00/134/032 100 U/ml soluzione iniettabile, uso sottocutaneo, cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar) 3 ml 4 penne preriempite;

EU/1/00/134/033 100 U/ml soluzione iniettabile, uso sottocutaneo, cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar) 3 ml 5 penne preriempite;

EU/1/00/134/034 100 U/ml soluzione iniettabile, uso sottocutaneo, cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar) 3 ml 6 penne preriempite;

EU/1/00/134/035 100 U/ml soluzione iniettabile, uso sottocutaneo, cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar) 3 ml 8 penne preriempite;

EU/1/00/134/036 100 U/ml soluzione iniettabile, uso sottocutaneo, cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar) 3 ml 9 penne preriempite;

EU/1/00/134/037 100 U/ml soluzione iniettabile, uso sottocutaneo, cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar) 3 ml 10 penne preriempite.

Titolare A.I.C.: Sanofi Aventis Deutschland GmbH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-9 maggio 2007;

Vista la deliberazione n. 18 del 6 giugno 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Lantus» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale LANTUS (insulina glargine) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

100 U/ml soluzione iniettabile, uso sottocutaneo, cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar) 3 ml 1 penna preriempita - A.I.C. n. 035724210/E (in base 10), 1226XL (in base 32);

100 U/ml soluzione iniettabile, uso sottocutaneo, cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar) 3 ml 3 penne preriempite - A.I.C. n. 035724222/E (in base 10), 1226XY (in base 32);

100 U/ml soluzione iniettabile, uso sottocutaneo, cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar) 3 ml 4 penne preriempite - A.I.C. n. 035724234/E (in base 10), 1226YB (in base 32);

100 U/ml soluzione iniettabile, uso sottocutaneo, cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar) 3 ml 5 penne preriempite - A.I.C. n. 035724246/E (in base 10), 1226YQ (in base 32);

100 U/ml soluzione iniettabile, uso sottocutaneo, cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar) 3 ml 6 penne preriempite - A.I.C. n. 035724259/E (in base 10) 1226Z3 (in base 32);

100 U/ml soluzione iniettabile, uso sottocutaneo, cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar) 3 ml 8 penne preriempite - A.I.C. n. 035724261/E (in base 10) 1226Z5 (in base 32);

100 U/ml soluzione iniettabile, uso sottocutaneo, cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar) 3 ml 9 penne preriempite - A.I.C. n. 035724273/E (in base 10) 1226ZK (in base 32);

100 U/ml soluzione iniettabile, uso sottocutaneo, cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar) 3 ml 10 penne preriempite - A.I.C. n. 035724285/E (in base 10), 1226ZX (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di adulti, adolescenti e bambini a partire dai sei anni di età con diabete mellito, quando sia necessario un trattamento insulinico.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Lantus» (insulina glargine) è classificata come segue:

confezione: 100 U/ml soluzione iniettabile, uso sottocutaneo, cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar) 3 ml 5 penne preriempite - A.I.C. n. 035724246/E (in base 10), 1226YQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 52,50 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 86,65 euro.

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A06229

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento di annullamento e nuova approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 41132 del 13 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Ferrania già Fitra investimenti S.p.a., con sede in Cairo Montenotte (Savona), unità di Cairo Montenotte (Savona), per il periodo dal 18 luglio 2005 al 17 luglio 2007.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 37326 del 15 novembre 2005.

07A06476

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 41115 del 13 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Upim S.r.l., con sede in Milano, unità di Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41116 del 13 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Saes Getters S.r.l., con sede in Lainate (Milano), unità di Lainate (Milano), per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 41117 del 13 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sae Power Lines S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 5 marzo 2007 al 1° marzo 2008.

Con decreto n. 41118 del 13 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della S.I.F. Società italiana fondazioni S.p.a., con sede in Casoria (Napoli), unità di Casoria (Napoli), per il periodo dal 19 febbraio 2007 al 18 febbraio 2008.

Con decreto n. 41119 del 13 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Polimatica S.r.l., con sede in Torino, unità di Rivoli (Torino), per il periodo dal 2 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41120 del 13 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pininfarina S.p.a., con sede in Torino, unità di Bairo (Torino), Cambiano (Torino), Grugliasco (Torino), San Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 2 gennaio 2007 al 1° gennaio 2008.

Con decreto n. 41121 del 13 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Orobase International S.r.l., con sede in Vicenza, unità di Torri di Quartesolo (Vicenza), Vicenza, per il periodo dal 2 gennaio 2007 al 1° gennaio 2008.

Con decreto n. 41122 del 13 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Officina Turritana S.r.l., con sede in Porto Torres (Sassari), unità di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 41123 del 13 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mundi riso S.r.l., con sede in Vercelli, unità di Vercelli, per il periodo dal 4 settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 41124 del 13 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Stamperia Tina S.r.l., con sede in Monza (Milano), unità di Muggiò (Milano), per il periodo dal 31 luglio 2006 al 3 ottobre 2006.

Con decreto n. 41125 del 13 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Metal C.C. S.r.l., con sede in Casale Corte Cerro (Verbania), unità di Casale Corte Cerro (Verbania), per il periodo dal 6 ottobre 2006 al 5 ottobre 2007.

Con decreto n. 41126 del 13 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Iplam S.r.l., con sede in Pozzilli (Isernia), unità di Pozzilli (Isernia), per il periodo dal 2 ottobre 2006 al 1º ottobre 2007.

Con decreto n. 41127 del 13 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Inca cosmetici S.r.l., con sede in Torino, unità di Porto Valtravaglia (Varese), per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 7 gennaio 2008.

Con decreto n. 41128 del 13 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fratelli Gagliardi S.p.a., con sede in Milano, unità di Marano Ticino (Novara), per il periodo dall'11 dicembre 2006 al 10 dicembre 2007.

Con decreto n. 41129 del 13 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cablelettra Sud S.r.l., con sede in Limatola (Benevento), unità di Limatola (Benevento), per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 7 luglio 2007.

Con decreto n. 41130 del 13 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Bianco Service S.r.l., con sede in Legnano (Milano), unità di Cologno Monzese (Milano), per il periodo dal 10 aprile 2006 al 27 settembre 2006.

Con decreto n. 41131 del 13 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Advanced Digital Media S.p.a., con sede in Palazzago (Bergamo), unità di Palazzago (Bergamo), per il periodo dal 7 agosto 2006 al 6 agosto 2007.

07A06477

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41133 del 13 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Tipre S.r.l., con sede in Varese, unità di Varese, per il periodo dal 1º maggio 2006 al 31 dicembre 2006.

Il presente decreto, inoltre, modifica il decreto ministeriale n. 38151 del 15 marzo 2006, limitando la scadenza del periodo di approvazione al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 41134 del 13 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Ilte S.p.a., con sede in Moncalieri (Torino), unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 1º dicembre 2006 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 41135 del 13 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della RCS produzioni S.p.a., con sede in Milano, unità di Roma, per il periodo dal 13 agosto 2006 al 12 febbraio 2007.

Con decreto n. 41136 del 13 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Upim S.r.l., con sede in Milano, unità di Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41137 del 13 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Saes Getters S.p.a., con sede in Lainate (Milano), unità di Lainate (Milano), per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 7 luglio 2007.

Con decreto n. 41138 del 13 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sae Power Lines S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 5 marzo 2007 al 1º marzo 2008.

Con decreto n. 41139 del 13 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della S.I.F. Società italiana fondazioni S.p.a., con sede in Casoria (Napoli), unità di Casoria (Napoli), per il periodo dal 19 febbraio 2007 al 18 febbraio 2008.

Con decreto n. 41140 del 13 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Polimatica S.r.l., con sede in Torino, unità di Rivoli (Torino), per il periodo dal 2 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41141 del 13 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Pininfarina S.p.a., con sede in Torino, unità di Bairo (Torino), Cambiano (Torino), Grugliasco (Torino), San Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 2 gennaio 2007 al 1º gennaio 2008.

Con decreto n. 41142 del 13 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per per crisi aziendale della Orobase International S.r.l., con sede in Vicenza, unità di Torri di Quartesolo (Vicenza), Vicenza, per il periodo dal 2 gennaio 2007 al 1º gennaio 2008.

Con decreto n. 41143 del 13 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Officina Turritana S.r.l., con sede in Porto Torres (Sassari), unità di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 41144 del 13 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Mundi riso S.r.l., con sede in Vercelli, unità di Vercelli, per il periodo dal 4 settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 41145 del 13 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Stamperia Tina S.r.l., con sede in Monza, unità di Muggiò (Milano), per il periodo dal 31 luglio 2006 al 3 ottobre 2006.

Con decreto n. 41146 del 13 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Metal C.C. S.r.l., con sede in Casale Corte Cerro (Verbania), unità di Casale Corte Cerro (Verbania), per il periodo dal 6 ottobre 2006 al 5 ottobre 2007.

Con decreto n. 41147 del 13 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Iplam S.r.l., con sede in Pozzilli (Isernia), unità di Pozzilli (Isernia), per il periodo dal 2 ottobre 2006 al 1º ottobre 2007.

Con decreto n. 41148 del 13 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Inca cosmetici S.r.l., con sede in Torino, unità di Porto Valtravaglia (Varese), per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 7 gennaio 2008.

Con decreto n. 41149 del 13 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Fratelli Gagliardi S.p.A., con sede in Milano, unità di Marano Ticino (Novara), per il periodo dall'11 dicembre 2006 al 10 dicembre 2007.

Con decreto n. 41150 del 13 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cablelettra Sud S.r.l., con sede in Limatola (Benevento), unità di Limatola (Benevento), per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 7 luglio 2007.

Con decreto n. 41151 del 13 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Bianco service S.r.l., con sede in Legnano (Milano), unità di Cologno Monzese (Milano), per il periodo dal 10 aprile 2006 al 27 settembre 2006.

Con decreto n. 41152 del 13 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Advanced digital media S.p.A., con sede in Palazzago (Bergamo), unità di Palazzago (Bergamo), per il periodo dal 7 agosto 2006 al 6 agosto 2007.

Con decreto n. 41156 del 14 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Franzoni filati S.p.A., con sede in Esine (Brescia), unità di Albano Sant'Alessandro (Brescia), Calcinate (Brescia), Cividate Camuno (Brescia) e Esine (Brescia), per il periodo dal 21 settembre 2006 al 20 marzo 2007.

Con decreto n. 41157 del 14 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della EDP Maint and market S.r.l., con sede in Monza (Milano), unità di Monza (Milano), per il periodo dal 23 marzo 2007 al 22 marzo 2008.

Con decreto n. 41158 del 14 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Insa S.r.l., con sede in Pieve Porto Morone (Pavia), unità di Pieve Porto Morone (Pavia), per il periodo dal 31 ottobre 2006 al 30 ottobre 2007.

Con decreto n. 41159 del 14 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Rail services international group S.p.a., con sede in Milano, unità di Costa Masnaga (Lecco) e Roma, per il periodo dal 2 maggio 2007 al 1º maggio 2008.

Con decreto n. 41160 del 14 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Rail services international Italia S.p.a., con sede in Milano, unità di Costa Masnaga (Lecco), Milano e Roma, per il periodo dal 2 maggio 2007 al 1º maggio 2008.

Con decreto n. 41161 del 14 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della I.T.C.A. produzione S.p.a., con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 7 novembre 2006 al 6 novembre 2007.

Con decreto n. 41162 del 14 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Hpmtech S.p.a., con sede in Capriano del Colle (Brescia), unità di Capriano del Colle (Brescia), per il periodo dall'8 giugno 2006 al 7 giugno 2007.

Con decreto n. 41163 del 14 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Tibermec S.p.a., con sede in Umbertide (Perugia), unità di Pozzilli (Isernia), per il periodo dal 28 aprile 2007 al 27 aprile 2008.

Con decreto n. 41166 del 14 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con presecuzione esercizio impresa della Tecdis S.p.a., con sede in Chatillon (Aosta), unità di Chatillon (Aosta), per il periodo dal 26 aprile 2007 al 23 maggio 2007.

Con decreto n. 41167 del 14 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con presecuzione esercizio impresa della Tectel S.r.l., con sede in Chatillon (Aosta), unità di Chatillon (Aosta), per il periodo dal 26 aprile 2007 al 23 maggio 2007.

Con decreto n. 41168 del 14 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale in favore di ulteriori 70 lavoratori della Eurosofà S.p.A., con sede in Matera, unità di Matera, per il periodo dal 1º agosto 2006 al 20 agosto 2006.

Con decreto n. 41169 del 14 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Eurosofà S.p.A. ora S.r.l., con sede in Matera, unità di Matera, per il periodo dal 21 agosto 2006 al 20 febbraio 2007.

Con decreto n. 41171 del 14 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Maglificio Miles S.p.A., con sede in Vicenza, unità di Vicenza, per il periodo dal 1º novembre 2006 al 31 ottobre 2007.

Con decreto n. 41172 del 14 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Industria adriatica confezioni S.p.A., con sede in Chieti, unità di Chieti, per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41176 del 15 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto preventivo della Siasprint S.r.l., con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 26 febbraio 2007 al 25 febbraio 2008.

Con decreto n. 41177 del 15 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Erregibi di Bonomi Gianmaria & C. Società in accomandita semplice, con sede in Azzano Mella (Brescia), unità di Azzano Mella (Brescia), per il periodo dal 1º dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

07A06478

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41153 del 13 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Ferrania technologies già Fitra investimenti S.p.A., con sede in Cairo Montenotte (Savona), unità di Cairo Montenotte (Savona), per il periodo dal 18 luglio 2005 al 17 luglio 2007.

Il presente decreto, inoltre, annulla i decreti direttoriali n. 37345 del 15 novembre 2005 e n. 38345 del 5 aprile 2006 per il complessivo arco temporale dal 18 luglio 2005 al 17 luglio 2006.

Con decreto n. 41155 del 14 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Franzoni filati S.p.A., con sede in Esine (Brescia), unità di Albano Sant'Alessandro (Brescia), Calcinate (Brescia), Cividate Camuno (Brescia) e Esine (Brescia), per il periodo dal 21 marzo 2006 al 20 settembre 2006.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 39094 del 31 luglio 2006.

Con decreto n. 41164 del 14 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della NGP S.p.A., con sede in Milano, unità di Acerra (Napoli) e Milano, per il periodo dal 17 gennaio 2007 al 16 luglio 2007.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 41088 del 5 giugno 2007.

Con decreto n. 41165 del 14 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Sicte S.r.l., con sede in Pavia, unità di Pavia, per il periodo dal 19 febbraio 2007 al 18 febbraio 2008.

Il presente provvedimento annulla inoltre il decreto direttoriale n. 40424 del 26 febbraio 2007 per il periodo dal 19 febbraio 2007 al 1° ottobre 2007.

Con decreto n. 41170 del 14 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della CE.I.A.S. S.p.A., con sede in Bari, unità di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), Gioia Tauro (Reggio Calabria), Lametia Terme (Catanzaro), Sibari (Cosenza), Catanzaro, Crotone, Cosenza, Paola (Cosenza) e Reggio Calabria, per il periodo dal 6 febbraio 2006 al 30 settembre 2006.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 40951 del 17 maggio 2007.

07A06479

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% liquido Ceva Vetem».

Estratto provvedimento n. 143 del 26 giugno 2007

Medicinale per uso veterinario TILOSINA 20% LIQUIDO CEVA VETEM per vitelli da latte, suini, broilers e tacchini.

Confezioni:

flacone in polietilene alta densità da 250 ml - A.I.C. n. 102698026;

flacone in polietilene alta densità da 1 litro - A.I.C. n. 102698014;

flacone in polietilene alta densità 5 litri - A.I.C. n. 102698038.

Variazione tipo II - riduzione tempi di sospensione per broilers e tacchini.

Titolare A.I.C.: Ceva vetem S.p.a. con sede in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: è autorizzata la riduzione dei tempi di sospensione per broilers e tacchini.

I tempi di sospensione ora autorizzati sono i seguenti:

carni - vitelli da latte: ventiquattro giorni (invariati);

suini: sedici giorni (invariati);

broilers: un giorno;

tacchini: due giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06468

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Acido acetilsalicilico 80%».

Estratto provvedimento n. 144 del 26 giugno 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ACIDO ACETILSALICILICO 80%, nella confezione: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103560013.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Largo Donegani n. 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto: variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito.

Tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio lotti.

Modifiche consequenziali:

imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche;

sito d'imballaggio primario. Forme farmaceutiche solide;

modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito;

sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti;

incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente il trasferimento di tutte le fasi produttive (produzione, confezionamento primario e secondario) compreso il controllo e il rilascio lotti del prodotto finito presso il sito produttivo Dox-Al Italia S.p.a. - via Mascagni n. 6 - Subiate (Milano).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06469

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxaquin»

Estratto provvedimento n. 145 del 26 giugno 2007

Specialità medicinale per uso veterinario DOXAQUIN, nella confezione: barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 100172030.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Largo Donegani n. 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto: variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito.

Tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio lotti.

Modifiche consequenziali:

imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche;

sito d'imballaggio primario. Forme farmaceutiche solide;

modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito;

sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti;

incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente il trasferimento di tutte le fasi produttive (produzione, confezionamento primario e secondario) compreso il controllo e il rilascio lotti del prodotto finito presso il sito produttivo Dox-Al Italia S.p.a. - via Mascagni n. 6 - Subiate (Milano).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06470

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxatrim»

Estratto provvedimento n. 146 del 26 giugno 2006

Specialità medicinale per uso veterinario DOXATRIM, nella confezione: flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 101145023.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Largo Donegani n. 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto: variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito.

Tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio lotti.

Modifiche consequenziali:

imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche;

sito d'imballaggio primario. Forme farmaceutiche semisolide o liquide;

modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito;

sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti;

incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente il trasferimento di tutte le fasi produttive (produzione, confezionamento primario e secondario) compreso il controllo e il rilascio lotti del prodotto finito presso il sito produttivo Dox-Al Italia S.p.a. - via Mascagni n. 6 - Subiate (Milano).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06471

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del decreto del Ministero dell'interno n. 557/P.A.S. 11344-XV.J (3877) del 5 febbraio 2007, relativo al riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2007).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2007, alla pagina 73, prima colonna, al nono rigo, dove è scritto: «Martarello *IS* - 3/NV (massa netta g 29);», leggasi: «Martarello *1S* - 3/NV (massa netta g 29);».

07A06548

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-165) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100070718

€ 1,00